



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

adottato dal Consiglio di Amministrazione della

Fondazione Intesa Sanpaolo ONLUS

in data 15 dicembre 2010

Modello aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione:

- 25 settembre 2017
- 24 maggio 2021

INDICE

PREMESSA	5
1. Fondazione Intesa Sanpaolo ONLUS – Attività e Organizzazione	5
2. Fondazione Intesa Sanpaolo ONLUS – Finalità e Struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo	6
3. Glossario e Definizioni	6
SEZIONE PRIMA: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E LE BASI DEL MODELLO	11
1. La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche, delle Società e delle Associazioni e le Sanzioni	11
2. I Reati e gli Illeciti che Determinano la Responsabilità Amministrativa	13
3. L’Adozione del Modello come Possibile Esimente della Responsabilità Amministrativa	14
4. Le Linee Guida delle Associazioni di Categoria quali Basi del Modello	15
SEZIONE SECONDA: L’ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA FONDAZIONE INTESA SANPAOLO ONLUS.....	17
1. Il Modello della Fondazione Intesa Sanpaolo ONLUS	17
1.1. <i>Funzione e Scopo del Modello</i>	17
1.2. <i>I Destinatari del Modello</i>	18
1.3. <i>Altri Soggetti tenuti al rispetto dei valori etici della Fondazione</i>	18
1.4. <i>Attività oggetto di outsourcing</i>	18
1.5. <i>Le modalità di costruzione e aggiornamento del Modello</i>	19
2. Le Attività Sensibili della Fondazione Intesa Sanpaolo ONLUS	20
3. L’Organismo di Vigilanza	23
3.1. <i>Struttura e composizione dell’Organismo di Vigilanza</i>	24
3.2. <i>Funzioni e Poteri dell’Organismo di Vigilanza</i>	26
3.3. <i>Attività di reporting dell’Organismo di Vigilanza agli Organi della Fondazione</i>	28
3.4. <i>Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza</i>	28
4. Il Sistema dei Poteri, delle Deleghe e delle Procure	30
5. Il Sistema Sanzionatorio	31
5.1. <i>Principi generali</i>	31
5.2. <i>provvedimenti per inosservanza da parte del personale</i>	32
5.3. <i>Provvedimenti per inosservanza da parte dei soggetti esterni (Fornitori, Consulenti, Collaboratori e Partner)</i>	32
5.4. <i>Provvedimenti per inosservanza da parte dei componenti Consiglio di Amministrazione</i>	33
6. La Diffusione del Modello e la Formazione del Personale	33

6.1. <i>La comunicazione iniziale</i>	33
6.2. <i>La formazione</i>	33
6.3. <i>Informazione ai Soggetti Esterni (Fornitori, Consulenti, Collaboratori e Partner)</i>	34
7. <i>L'aggiornamento del Modello</i>	35
PARTE SPECIALE I: I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	36
1. <i>Funzione della Parte Speciale I</i>	36
2. <i>Attività Sensibili</i>	37
3. <i>Fattispecie di Reato ed Esemplicazioni di Condotte Criminose</i>	37
4. <i>Regole per la Prevenzione dei Rischi di Commissione dei Reati</i>	45
4.1. <i>Principi generali di comportamento</i>	45
4.2. <i>Principi Procedurali Specifici</i>	46
PARTE SPECIALE II: I REATI SOCIETARI E I REATI/ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSI DI MERCATO	50
1. <i>Funzione della Parte Speciale II</i>	50
2. <i>Attività Sensibili</i>	50
3. <i>Fattispecie di Reato ed Esemplicazioni di Condotte Criminose</i>	51
4. <i>Regole per la Prevenzione dei Rischi di Commissione dei Reati</i>	57
4.1. <i>Principi generali di comportamento</i>	57
4.2. <i>Principi Procedurali Specifici</i>	58
PARTE SPECIALE III: REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO, REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI TRANSNAZIONALI	60
1. <i>Funzione della Parte Speciale III</i>	60
2. <i>Attività Sensibili</i>	60
3. <i>Fattispecie di Reato ed Esemplicazioni di Condotte Criminose</i>	60
4. <i>Regole per la Prevenzione dei Rischi di Commissione dei Reati</i>	68
4.1. <i>Principi generali di comportamento</i>	68
4.2. <i>Principi Procedurali Specifici</i>	70
PARTE SPECIALE IV: I DELITTI INFORMATICI E IL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	72
1. <i>Funzione della Parte Speciale IV</i>	72
2. <i>Attività Sensibili</i>	72
3. <i>Fattispecie di Reato ed Esemplicazioni di Condotte Criminose</i>	72
4. <i>Regole per la Prevenzione dei Rischi di Commissione dei Reati</i>	81

4.1. <i>Principi generali di comportamento</i>	81
4.2. <i>Principi Procedurali Specifici</i>	84
PARTE SPECIALE V: I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E I REATI AMBIENTALI	86
1. Funzione della Parte Speciale V	86
2. Attività Sensibili	86
3. Fattispecie di Reato ed Esemplicazioni di Condotte Criminose	87
4. Regole per la Prevenzione dei Rischi di Commissione dei Reati	89
4.1. <i>Principi generali di comportamento</i>	89
4.2. <i>Principi Procedurali Specifici</i>	91
PARTE SPECIALE VI – REATI TRIBUTARI	94
1. Funzione della Parte Speciale VI	94
2. Attività Sensibili	94
3. Fattispecie di Reato ed Esemplicazioni di Condotte Criminose	94
4. Regole per la Prevenzione dei Rischi di Commissione dei Reati	97
4.1. <i>Principi generali di comportamento</i>	97
4.2. <i>Principi procedurali specifici</i>	98

PREMESSA

1. FONDAZIONE INTESA SANPAOLO ONLUS – ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

La Fondazione Intesa Sanpaolo ONLUS (di seguito anche la “Fondazione”) si configura come un ente senza scopo di lucro, così come previsto dagli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, costituitasi su iniziativa dei Fondatori signori Giovanni Bazoli, Corrado Passera e Enrico Salza in data 18 aprile 2008.

La Fondazione è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale e persegue esclusivamente scopi di utilità e solidarietà sociale nei seguenti settori:

- beneficenza a favore di dipendenti ed ex dipendenti, nonché pensionati e relativi familiari a carico o conviventi di Intesa Sanpaolo, delle Aziende Controllate da Intesa Sanpaolo e della Altre Aziende beneficiarie previste dal Regolamento che si trovino a causa ed in conseguenza di malattie di particolare gravità e di eventi comunque straordinari, in condizioni di comprovata necessità economica o in situazioni di svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare;
- istruzione e promozione della cultura e dell’arte mediante l’istituzione, a titolo esemplificativo e non tassativo, di borse di studio o corsi di formazione a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- beneficenza, sia in Italia che all’estero, a favore di altri enti che operano direttamente nei confronti di soggetti meritevoli di solidarietà sociale o a favore di altre ONLUS o enti pubblici che operano nell’ambito dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari.

La Fondazione è stata dotata di un Patrimonio iniziale di Euro 150.000 messo a disposizione dai Fondatori, di cui Euro 75.000 quale Fondo Patrimoniale ed Euro 75.000 quale Fondo di Gestione.

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da tutti i beni di proprietà della medesima ed in particolare:

- dalla dotazione finanziaria iniziale;
- dalle eccedenze di cassa verificatesi presso Intesa Sanpaolo S.p.A. e presso le Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, trascorso il periodo di prescrizione ordinaria e comunque nel rispetto delle disposizioni legali e regolamentari vigenti;
- da versamenti volontari da parte di soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche in conformità con le disposizioni dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97;
- dai versamenti relativi al 5 per mille;
- da eventuali elargizioni, straordinarie o periodiche, disposte dai Fondatori;
- dagli interessi sulle somme di cui ai punti che precedono.

La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e, qualora divenisse titolare di valori immobiliari il Consiglio di Amministrazione è tenuto a provvedere alla più rapida e conveniente alienazione del cespite.

La Fondazione non dispone di una struttura organizzativa propria, avendo utilizzato sinora, laddove necessario ed in forma prevalentemente gratuita, i servizi di alcuni Fornitori. In particolare, le diverse attività

amministrative, di supporto, accessorie e strumentali, quali la contabilità, il bilancio, il fiscale, le prestazioni di consulenza in materia legale/societaria, ecc., nonché la gestione dei sistemi informatici e il trattamento dei dati personali, sono esternalizzate ad alcuni Fornitori, sulla base di specifici contratti. Gli Organi della Fondazioni sono i seguenti:

- un Consiglio di Amministrazione;
- un Presidente;
- un Vice-Presidente;
- un Collegio dei Revisori;
- un Organismo di Vigilanza;
- un Segretario.

2. FONDAZIONE INTESA SANPAOLO ONLUS – FINALITÀ E STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il “Modello”) della Fondazione Intesa Sanpaolo ONLUS, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il “Decreto” o il “D.Lgs. 231/2001”)¹.

Il Modello si compone di:

1. *Sezione Prima: “Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e le basi del Modello”,* sezione di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del Decreto nonché la funzione ed i principi generali del Modello;
2. *Sezione Seconda: “L’adozione del Modello da parte della Fondazione Intesa Sanpaolo ONLUS”,* sezione volta a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato dalla Fondazione;
3. *Parti Speciali:* aventi l’obiettivo di regolamentare i comportamenti ai fini della prevenzione delle diverse fattispecie di reato interessate dal Decreto.

Costituisce parte integrante del Modello il seguente allegato:

- Reati Presupposto del D.Lgs. 231/2001.

Sono parte integrante del Modello, ancorché non allegati, i seguenti documenti:

- Statuto;
- Regolamenti e Linee Guida dell’attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari;
- Codice Etico.

3. GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Attività Sensibili (anche “a Rischio”):

Attività svolte dal Personale o, comunque, da coloro che operano in nome e per conto della Fondazione nel

¹ La prima versione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 15/12/2010. Il Modello è stato successivamente aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 25/09/2017 e, da ultimo, in data 24/05/2021.

cui ambito potrebbero astrattamente crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli strumenti per la commissione di reati.

Collaboratori:

Soggetti che intrattengono con la Fondazione rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Fondazione verso terzi.

Confisca:

Misura di sicurezza patrimoniale diretta alla definitiva sottrazione di cose specificatamente attinenti alla commissione di un reato ed in particolare di cose che sono servite o che sono state destinate a commettere il reato, ovvero che ne costituiscono il prodotto o il profitto. Il D.Lgs. 231/2001 prevede che sia sempre disposta, salvo per la parte che possa essere restituita al danneggiato, la confisca del prezzo o del profitto del reato e, ove ciò non sia possibile, la confisca di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Consulenti:

Coloro i quali forniscono informazioni e pareri ed assistono la Fondazione nello svolgimento di determinati atti, in forza di accertata esperienza e pratica in specifiche materie.

Decreto o D.Lgs. 231/2001:

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari:

I soggetti ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello, specificati al capitolo 1.2 della Sezione Seconda del Modello.

Ente:

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato o meno di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico.

Esponenti della Fondazione:

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, il Presidente e il Vice-Presidente della Fondazione, i componenti degli altri Organi Sociali della Fondazione eventualmente istituiti, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Fondazione:

Fondazione Intesa Sanpaolo ONLUS, con sede a Milano.

Fornitori o outsourcer:

Coloro che forniscono beni o servizi in favore della Fondazione Intesa Sanpaolo ONLUS.

Illecito Amministrativo:

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, gli illeciti amministrativi di abuso di mercato che impegnano la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Incaricato di pubblico servizio:

Colui che presta un servizio pubblico, ma non è dotato dei poteri del pubblico ufficiale, ovvero che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercita i poteri tipici di questa e non svolge semplici mansioni d'ordine né presta opera meramente materiale. A titolo meramente esemplificativo si rammenta l'attività svolta da chiunque operi in regime di concessione.

Modello:

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, i suoi allegati, ossia l'Elenco e descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. 231/2001, nonché gli altri documenti elencati in premessa come facenti parte integrante del Modello, ancorché non allegati (Statuto, Regolamenti, Linee Guida, Codice Etico).

Norme:

Gli atti normativi – italiani, stranieri o sovranazionali – comunque denominati (compreso il presente Modello e il D.Lgs. 231/2001), nella loro versione di tempo in tempo vigente, anche per effetto di modifiche successive, e comprensivi delle norme o prescrizioni richiamate, primarie, secondarie, ovvero frutto dell'autonomia privata.

Organismo di Vigilanza (detto anche OdV):

Organo dell'Ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello.

Partner:

Controparti contrattuali con cui la Fondazione Intesa Sanpaolo ONLUS addivenga a forme di collaborazione contrattualmente regolate (es.: joint venture, ATI).

Personale:

Soggetti in "distacco" da Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Fondazione Intesa Sanpaolo ONLUS, la quale non dispone di proprio personale dipendente.

Pubblici ufficiali:

Ai sensi dell'art. 357 del codice penale, sono "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi² o certificativi³". Rientrano, tra gli altri, nella categoria: i funzionari bancari nell'espletamento dei compiti di gestione dei pubblici interessi

² Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).

³ Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

valutari, affidati in esercizio dalla Banca d'Italia alla Società di credito cui il soggetto dipende, gli ufficiali giudiziari, i consulenti tecnici del giudice, i notai, gli esattori di aziende municipalizzate, le guardie giurate, i dipendenti comunali, i dipendenti INPS, ecc.

Reato:

I reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis 1, 25-ter, 25-quater, 25-quater 1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001, i reati previsti dall'art.10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, nonché ogni altra fattispecie di reato per la quale in futuro venisse prevista la responsabilità amministrativa degli Enti di cui al D.Lgs. 231/2001.

Sanzione interdittiva:

Misura afflittiva prevista dal D.Lgs. 231/2001. Può essere comminata a carico dell'Ente allorché ricorrano determinati presupposti. Tra questi: qualora l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di entità rilevante e lo stesso sia stato commesso da soggetti apicali o da subordinati, a causa di gravi carenze organizzative, nonché nell'ipotesi di reiterazione di illeciti. Le sanzioni interdittive consistono:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzione pecuniaria:

Misura afflittiva prevista dal D.Lgs. 231/2001 per la consumazione o per il tentativo di realizzazione dei reati richiamati dalla medesima normativa. È applicata in quote di importo minimo pari a circa Euro 250 e massimo pari a circa Euro 1.500 ed in numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'entità della sanzione è determinata tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Sequestro conservativo:

Strumento processuale finalizzato ad attuare una tutela cautelare nei casi in cui vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario dello Stato nonché le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Possono essere oggetto di sequestro conservativo i beni mobili o immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni

assoggettati a tale misura cautelare.

Sequestro preventivo:

Strumento processuale finalizzato a scongiurare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare. Il D.Lgs. 231/2001 prevede che tale misura possa essere disposta dal giudice in relazione ad ogni cosa che possa essere oggetto di confisca ai sensi della medesima normativa.

Soggetti Apicali:

Gli Esponenti della Fondazione ed i soggetti che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dell'ente (es.: membri del Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vice-Presidente, ecc.).

Soggetti Subordinati o Subalterni:

Soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di Soggetti Apicali.

Soggetti Pubblici:

Le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché i componenti degli Organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

SEZIONE PRIMA: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E LE BASI DEL MODELLO

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI E LE SANZIONI

Il D.Lgs. 231/2001, intitolato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato emanato in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali e comunitarie⁴ e ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dell’Ente per la commissione di Reati e di Illeciti Amministrativi da parte di soggetti funzionalmente legati ad esso.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati⁵ ed è accertata attraverso un procedimento penale⁶.

Gli Enti possono, dunque, essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzi uno dei Reati o degli Illeciti Amministrativi nel loro interesse o vantaggio: si ha “interesse” quando la condotta illecita è posta in essere con l’esclusivo intento di arrecare un beneficio all’Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito; il “vantaggio”, invece, si realizza allorquando l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l’Ente, abbia comunque fatto conseguire a quest’ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno. Diversamente, il “vantaggio esclusivo” di chi realizza l’illecito esclude la responsabilità dell’Ente.

La responsabilità amministrativa dell’Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei Reati rimanga nella forma del tentativo.

Ulteriore presupposto per l’applicabilità della normativa è che il Reato o l’Illecito Amministrativo sia commesso da soggetti qualificati, ovvero:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi (*c.d. Soggetti Apicali*);
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (*c.d. Soggetti Subordinati o Subalterni*).

Dall’impianto del Decreto si deduce che la responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge a quella della

⁴ La Legge Delega ratifica e dà esecuzione a diverse convenzioni internazionali, elaborate in base al Trattato dell’Unione Europea, tra le quali le più rilevanti sono:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

⁵ Oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18 aprile 2005, n. 62.

⁶ Eccezione fatta per gli illeciti amministrativi degli abusi di mercati, accertati dalla Consob.

persona fisica, che ha commesso materialmente l'illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

L'apparato sanzionatorio prevede misure particolarmente afflittive quali:

- **la sanzione pecuniaria**: si applica ogniqualvolta è riconosciuta la responsabilità dell'Ente ed è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Per i Reati previsti dall'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 e gli Illeciti Amministrativi di cui all'art. 187-quinquies del TUF, se il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità "la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".

Il Decreto prevede altresì l'ipotesi di riduzione della Sanzione pecuniaria, allorché l'autore del Reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato risulti di particolare tenuità.

La Sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato, o si è comunque adoperato in tal senso. La sanzione pecuniaria è, infine, ridotta nel caso in cui l'Ente abbia adottato e reso operativo un modello idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi.

Del pagamento della Sanzione pecuniaria inflitta risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune; si esclude, pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente.

- **la sanzione interdittiva**: si applica per alcune tipologie di Reati e per le ipotesi di maggior gravità. Si traduce:
 - o nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
 - o nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - o nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
 - o nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi;
 - o nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In ogni caso, le Sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- o abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;

- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del Reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso – anziché la sanzione interdittiva si applicherà quella pecuniaria.

- **la confisca:** consiste nell’acquisizione del prezzo o del profitto del Reato da parte dello Stato o nell’acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.
- **la pubblicazione della sentenza:** può essere inflitta quando all’Ente viene applicata una sanzione interdittiva; viene effettuata a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell’Ente, ai sensi dell’articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l’Ente ha la sede principale.

2. I REATI E GLI ILLECITI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Si riporta di seguito l’elencazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e si rinvia al documento in allegato per un maggior dettaglio esplicativo:

- a) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)
- b) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto)
- c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)
- d) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)
- e) Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)
- f) Reati societari (art. 25-ter del Decreto)
- g) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto)
- h) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1 del Decreto)
- i) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)
- j) Reati e Illeciti Amministrativi di Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies TUF)
- k) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)
- l) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- m) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)
- n) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)
- o) Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)
- p) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)
- q) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)
- r) Delitti di Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)
- s) Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)
- t) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)
- u) Delitti di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

3. L'ADOZIONE DEL MODELLO COME POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il Decreto prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente dai Reati (c.d. condizione esimente), a seconda che il reato sia commesso dai c.d. Soggetti Apicali o dai c.d. Soggetti Subordinati o Subalterni.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi;
- il compito di verificare il funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui al secondo punto.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

La responsabilità dell'Ente è pertanto ricondotta alla c.d. "*colpa da organizzazione*", ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di standard doverosi attinenti all'organizzazione ed all'attività dell'Ente medesimo.

L'esonero dalla responsabilità per l'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia nonché quello di effettività. Con particolare riferimento al primo di tali requisiti, il D.Lgs. 231/2001 prescrive – all'art. 6, comma 2 – le seguenti

fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello:

- individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di Reati;
- previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento al requisito dell'effettività, il legislatore ha espressamente stabilito la verifica periodica nonché l'eventuale modifica del Modello, ogniqualvolta l'Ente modifichi la propria struttura organizzativa o l'oggetto delle attività sociali o si rilevino significative violazioni delle prescrizioni. L'effettività è inoltre garantita dalla previsione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

Come si vedrà più oltre nel dettaglio, il Modello è stato predisposto dalla Fondazione con l'obiettivo di rispondere ai requisiti sopra elencati.

4. LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA QUALI BASI DEL MODELLO

Il Decreto prevede che il Modello possa essere adottato "sulla base" di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

La Fondazione, nella predisposizione del presente documento, in mancanza di Linee Guida dedicate, ha fatto in generale riferimento alle "Linee Guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche" emanate dall'ABI in data 2 marzo 2004 (e successivi aggiornamenti), nonché alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001" emanate da Confindustria in data 7 marzo 2002 (e successivi aggiornamenti).

Tali Linee Guida rappresentano (come nelle stesse esplicitato) una base di lavoro cui è possibile ispirarsi per costruire modelli organizzativi idonei alla prevenzione dei reati menzionati dal Decreto e tali da poter essere elusi solo fraudolentemente e segnalano i criteri che devono informare il Modello e le fasi necessarie per la loro implementazione.

In particolare, le Linee Guida ABI sottolineano l'importanza dei seguenti aspetti:

- "mappatura delle attività o funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono essere commessi reati di cui al Decreto, al fine di commisurare i presidi da adottare in relazione all'esistenza di rischi concreti". Si evidenzia, pertanto, l'importanza di procedere all'analisi delle fattispecie di reato considerate nel D.Lgs. 231/2001 e di individuare le aree, i soggetti e le forme di operatività, in relazione ai quali può sussistere un rischio di realizzazione dei medesimi illeciti;

- valutazione della idoneità dei presidi esistenti, così da assumere le decisioni in ordine alla eventuale implementazione delle procedure di controllo. L'Ente "deve prevedere, ovvero migliorare ove esistenti, meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, così da impedire gestioni improprie di risorse finanziarie dell'ente". Tra i principi cui deve ispirarsi il Modello, l'ABI segnala:
 - o la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruenza di ogni operazione;
 - o la separazione delle funzioni, da intendersi come necessità di coinvolgere diversi soggetti nella gestione di uno stesso processo: ciò, in altri termini, significa l'impossibilità da parte di chiunque di gestire in autonomia un intero processo;
 - o la documentazione delle decisioni e dei controlli;
 - o il richiamo al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza ed all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nell'intraprendere e nel gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione, ogniqualvolta si stipula o si esegue un contratto, ci si aggiudica, si gestiscono o si ottengono concessioni, appalti o autorizzazioni, si subiscono attività ispettive, di controllo, di indagine, ivi comprese quelle inerenti i procedimenti giudiziari;
 - o la definizione dei poteri e delle responsabilità in specifiche procedure da diffondere all'interno dell'organizzazione;
 - o la diffusione del Modello e la costante attività di formazione del personale;
 - o obbligatorietà di un sistema di informativa nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
 - o definizione di un sistema disciplinare volto a stigmatizzare le infrazioni alle regole di cui al Modello.

Si sono altresì tenuti in espressa considerazione i provvedimenti giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, nella definizione del Modello ci si è altresì ispirati, oltre alle Linee Guida sopra enunciate, al c.d. "Decalogo 231"⁷.

⁷ Cfr, Ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, dott.ssa Secchi, in data 20 settembre 2004.

SEZIONE SECONDA: L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA FONDAZIONE INTESA SANPAOLO ONLUS

1. IL MODELLO DELLA FONDAZIONE INTESA SANPAOLO ONLUS

1.1. FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO

La Fondazione Intesa Sanpaolo ONLUS compreso ed approvato lo spirito della normativa in questione, ha sentito l'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, a tutela della posizione e dell'immagine della Fondazione e del lavoro del Personale ed ha quindi ritenuto conforme alle proprie finalità procedere alla definizione ed attuazione di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

La Fondazione ritiene che l'adozione del Modello, benché non obbligatoria, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti del Personale e di tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio della commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Il Modello è stato predisposto dalla Fondazione alla luce delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida elaborate in materia dall'ABI e da Confindustria entrambe approvate dal Ministero della Giustizia.

Dette prescrizioni sono state implementate, ove possibile, tenendo conto della struttura assai snella della Fondazione, al fine di ottenere, comunque la costruzione di un sistema, per quanto possibile, strutturato, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di Reati ed Illeciti Amministrativi contemplate nel Decreto.

Attraverso il presente Modello, la Fondazione intende segnatamente perseguire le seguenti finalità:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, nonché verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- informare tutti i Destinatari della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla Fondazione e sull'autore del comportamento illecito nell'ipotesi di perpetrazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi sanzionati dal D.Lgs. 231/2001;
- rendere noto a tutti i Destinatari l'oggetto e l'ambito di applicazione della richiamata normativa;
- rendere noto a tutti i Destinatari che la Fondazione non tollera condotte che, anche se ispirate ad un malinteso interesse, siano contrarie a disposizioni di legge, a regole interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività cui la Fondazione si ispira;
- informare tutti i Destinatari dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- informare gli eventuali Collaboratori, Consulenti, Fornitori e Partner della Fondazione della portata della normativa nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate dalla Fondazione;
- informare gli eventuali Collaboratori, Consulenti, Fornitori e Partner della Fondazione del fatto che la

stessa non tollera condotte contrarie a disposizioni di legge, a regole interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività cui la Fondazione si ispira e che ogni violazione può importare le conseguenze indicate nelle relative clausole contrattuali;

- in generale, assumere le iniziative necessarie, mediante i più opportuni interventi, al fine di prevenire comportamenti illeciti nello svolgimento delle attività istituzionali.

1.2. I DESTINATARI DEL MODELLO

Sono Destinatari del presente Modello e, pertanto, tenuti all'osservanza delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001, delle regole e dei principi di controllo contenuti nelle Parti Speciali gli Esponenti della Fondazione, ossia i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice-Presidente nonché il Personale (soggetti in "distacco" da Intesa Sanpaolo S.p.A.) della Fondazione. I Destinatari saranno oggetto di specifiche e diversificate attività di formazione ed informazione sui contenuti del Modello.

1.3. ALTRI SOGGETTI TENUTI AL RISPETTO DEI VALORI ETICI DELLA FONDAZIONE

Gli eventuali Consulenti, Collaboratori⁸ e i Fornitori⁹ sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001, delle regole e dei principi di controllo contenuti nelle Parti Speciali del presente Modello e ai principi etici adottati dalla Fondazione, attraverso la documentata presa visione del Codice Etico e la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali.

Lo stesso vale per gli eventuali Partner che svolgono attività sul territorio dello Stato italiano. La Fondazione provvede, inoltre, a verificare che i principi etici su cui si basano le attività del Partner risultino collimanti con quelli di cui al Codice Etico e al presente Modello.

1.4. ATTIVITÀ OGGETTO DI OUTSOURCING

La Fondazione ha affidato in outsourcing ad alcuni Fornitori numerose attività amministrative, di supporto, accessorie e strumentali, quali, in particolare, la contabilità, il bilancio, il fiscale, le prestazioni di consulenza in materia legale/societaria, la gestione dei sistemi informatici, ivi compreso il trattamento dei dati personali, la gestione tecnico immobiliare, la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia di tutela ambientale.

L'affidamento in outsourcing di tali attività è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti di *service/outsourcing* che assicurano alla Fondazione di:

- assumere ogni decisione nel rispetto della propria autonomia, mantenendo la necessaria responsabilità su tutte le attività, ivi comprese quelle relative ai servizi esternalizzati;
- mantenere conseguentemente la capacità di controllo circa la congruità dei servizi resi in outsourcing.

In particolare, tali contratti prevedono:

- una descrizione delle attività esternalizzate;
- le modalità di erogazione dei servizi;
- le modalità di tariffazione dei servizi resi;

⁸ Da intendersi sia come persone fisiche che come persone giuridiche.

⁹ Da intendersi sia come persone fisiche che come persone giuridiche.

- idonei sistemi di reporting;
- adeguati presidi a tutela del patrimonio informativo della Fondazione e della sicurezza delle transazioni;
- l'obbligo dell'outsourcer di operare in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti nonché di esigere l'osservanza delle leggi e dei regolamenti anche da parte di terzi ai quali si dovesse rivolgere per lo svolgimento delle attività esternalizzate;
- la facoltà per la Fondazione - in caso di mancato rispetto, da parte dell'outsourcer, nella prestazione delle attività svolte in outsourcing, delle norme legislative che possano comportare sanzioni a carico del committente - di risolvere i contratti di outsourcing.

I soggetti competenti della Fondazione verificano, anche tramite il controllo dei previsti livelli di servizio, il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'outsourcer.

Indipendentemente dal fornitore dei servizi essenziali esternalizzati, il contratto sottoscritto non deve determinare la delega della responsabilità da parte degli Organi Sociali.

Deve essere sempre prevista la possibilità, da parte della Fondazione, di sorvegliare l'operato del fornitore, consentendo l'effettivo accesso alle attività esternalizzate ed ai locali in cui opera il fornitore di servizi.

Tutti i diritti e gli obblighi devono essere chiaramente definiti e specificati in un accordo scritto.

1.5. LE MODALITÀ DI COSTRUZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

In ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, la Fondazione Intesa Sanpaolo ONLUS ha perfezionato la propria struttura dei controlli interni attraverso la predisposizione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo che regoli le Attività Sensibili, ai sensi del suddetto Decreto, individuate dalla Fondazione ed un relativo Organismo di Vigilanza. Il processo di redazione è stato finalizzato alla verifica dell'efficacia dei presidi esistenti, in particolare nelle attività maggiormente sensibili ai rischi di Reato. A tal fine si è pertanto avviato un processo di analisi delle Attività Sensibili e dei presidi di controllo.

Nella definizione e, nei successivi aggiornamenti, del Modello la Fondazione ha proceduto per passi logici successivi ed in particolare alla:

- mappatura delle Attività Sensibili e identificazione dei profili di rischio;
- rilevazione dei presidi di controllo e *gap analysis*.

Mappatura delle Attività Sensibili e identificazione dei profili di rischio

La prima fase, necessariamente prodromica, ha riguardato l'esame della documentazione della Fondazione (Statuto, Regolamenti, Linee Guida, ecc.) al fine dell'individuazione del contesto normativo e operativo interno di riferimento per la Fondazione.

Sulla scorta delle informazioni raccolte, si è quindi proceduto ad incontrare il Segretario ed il Presidente della Fondazione, nonché alcuni Fornitori che si occupano della tenuta delle scritture contabili e della redazione del bilancio della Fondazione, al fine di discutere ed approfondire le informazioni già parzialmente acquisite per iscritto e procedere alla mappatura delle Attività a Rischio, individuando appunto le Attività Sensibili rispetto ai Reati ed agli Illeciti Amministrativi sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.

Sono state, pertanto, identificate le Attività a Rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e quelle strumentali, intendendosi rispettivamente le attività il cui

svolgimento può dare direttamente adito alla commissione di una delle fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001 e le attività in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei Reati e degli Illeciti.

Nel corso degli incontri è stato altresì svolto un processo di sensibilizzazione del Personale con riferimento sia alla funzione del Modello sia ai principi comportamentali cui si ispira la Fondazione.

Rilevazione dei presidi di controllo e gap analysis

Sulla base della mappatura di cui sopra e dei meccanismi di controllo in essere, è stata effettuata un'analisi intesa a valutare l'adeguatezza del sistema dei controlli esistente, ossia l'attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti quali quelli sanzionati dal D.Lgs. 231/2001. In specifico, le aree rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono state valutate rispetto al sistema dei presidi/controlli esistenti presso la Fondazione, per evidenziare eventuali disallineamenti rispetto alla *best practice* e per ricercare possibili soluzioni utili e porvi rimedio. Particolare attenzione è stata posta ai principi generali di un adeguato sistema di controllo interno nelle materie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare a:

- segregazione dei compiti (ossia, rispetto del principio di separazione delle funzioni);
- una chiara e formalizzata assegnazione e articolazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- attività di controllo (ossia, presenza ed efficacia dei presidi di controllo posti in essere ai fini della prevenzione dei rischi individuati);

verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 (sia con riferimento al processo di decisione che con riferimento all'effettiva esecuzione dei controlli ritenuti rilevanti ai fini della prevenzione dei rischi individuati). Particolare attenzione è stata, inoltre, dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute sensibili alla realizzazione dei comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I risultati di tali attività sono stati formalizzati in documenti ("Risk Assessment ex D.Lgs. 231/2001"), che identificano i profili di rischio di commissione delle ipotesi di Reato e di Illecito Amministrativo. Per ciascuna Attività Sensibile identificata è stata indicata la ragione di sussistenza di ciascun profilo di rischio, la valutazione circa l'adeguatezza dei controlli in essere nonché le esigenze di allineamento dei meccanismi di controllo in essere rispetto a ciascuna delle Attività a Rischio reato e/o strumentali identificate.

Tali documenti sono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale ad esso demandata.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI DELLA FONDAZIONE INTESA SANPAOLO ONLUS

Come innanzi posto in rilievo, la costruzione del presente Modello ha preso l'avvio da una puntuale individuazione delle attività poste in essere dalla Fondazione e, sulla scorta delle risultanze di tale opera di individuazione, si sono evidenziati i processi rilevanti per la realizzazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi.

Si evidenzia, che le caratteristiche della Fondazione, sia in termini di organizzazione che di oggetto sociale, limitano l'applicabilità dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Infatti, alcune delle fattispecie di cui al Decreto, quali:

- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1);
- reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)

non risultano ipotizzabili in capo alla Fondazione. Per tali reati è apparso esaustivo il richiamo all'insieme dei principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico, ove si vincolano i Destinatari al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei valori di imparzialità, integrità, dignità ed uguaglianza.

Con riferimento, invece, ai reati potenzialmente configurabili è ipotizzabile un ulteriore distinguo tra:

- i reati di cui agli artt. 24 e 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione), art. 24-bis (reati informatici e trattamento illecito dei dati), art. 24-ter (delitti di criminalità organizzata), art. 25-ter (reati societari), art. 25-quater (reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico), art. 25-sexies e art. 187-quinquies del TUF (reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato), art. 25-septies (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), art. 25-octies (reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), art. 25-novies (reati in materia di violazione del diritto d'autore), art. 25-undecies (reati ambientali), art. 25-duodecies (reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) del D.Lgs. 231/2001 e i reati transnazionali (Legge 146/2006, art. 10) per i quali, in ragione della specifica operatività della Fondazione, si è ritenuto di incentrare maggiormente l'attenzione, circa rischi di commissione, nelle Parti Speciali del Modello e, conseguentemente, di rafforzarne il sistema di controllo interno;
- i delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies), i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies) e i reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) commessi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione medesima, per i quali sono stati ritenuti remoti i rischi di realizzazione, ma che risultano, comunque, disciplinati all'interno delle Parti Speciali del Modello.

Conseguentemente, sulla base dell'analisi di cui sopra, le Attività Sensibili sono risultate le seguenti:

a) Reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale I)

- beneficenze, ossia erogazioni (dirette o indirette) in denaro o in natura ai beneficiari;
- relazioni con rappresentanti della Pubblica Amministrazione in occasione di visite ispettive/sopralluoghi presso la sede della Fondazione (es.: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate,

Garante Privacy, ecc.);

- gestione degli adempimenti e delle richieste di autorizzazioni verso la Pubblica Amministrazione (es.: Prefettura, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.);
- gestione di consulenze, forniture e altri servizi professionali;
- eventuale selezione e assunzione del personale;
- gestione di eventuali contenziosi e accordi transattivi;
- gestione di omaggi e spese di rappresentanza.

b) Reati Societari e Reati/Illeciti Amministrativi di Abusi di Mercato (Parte Speciale II)

- gestione della contabilità, nonché tutte le attività riguardanti la redazione del bilancio della Fondazione e, in generale, la predisposizione di comunicazioni dirette al pubblico riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa;
- gestione dei rapporti con la Società di Revisione, il Collegio dei Revisori e gli altri Organi Sociali, nell'ambito delle attività di controllo o di revisione loro legalmente attribuite;
- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- gestione della liquidità della Fondazione (attività di investimento);
- gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno;
- tutte le operazioni che possono incidere sull'integrità del capitale sociale.

c) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, delitti di criminalità organizzata, reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati transnazionali (Parte Speciale III)

- selezione dei beneficiari e successiva erogazione di fondi (beneficenze);
- gestione di consulenze, forniture e altri servizi professionali.

d) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Parte Speciale IV)

- gestione e utilizzo dei sistemi informatici;
- gestione della documentazione avente finalità probatoria.

e) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e reati ambientali (Parte Speciale V)

- tutte le attività svolte all'interno dei locali della Fondazione (e relativa gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- le attività relative alla gestione dei rifiuti.

f) Reati tributari (Parte Speciale VI)

- relazioni con rappresentanti della Pubblica Amministrazione in occasione di visite ispettive/sopralluoghi presso la sede della Fondazione (es.: Agenzia delle Entrate)
- gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione (es.: Agenzia delle Entrate);

- gestione della contabilità, nonché tutte le attività riguardanti la redazione del bilancio della Fondazione e, in generale, la predisposizione di comunicazioni dirette al pubblico riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa.

Si evidenzia che nell'ambito dei suddetti processi alcune attività sono esternalizzate parzialmente o totalmente, sulla base di specifici contratti di servizio, a soggetti terzi. Questi, nello svolgimento di dette attività, devono attenersi, come previsto in apposita clausola contrattuale, alle prescrizioni del Modello della Fondazione e, in particolare, alle regole illustrate nelle singole Parti Speciali.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto prevede espressamente che l'Ente affidi i compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento, ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza o "OdV"). È necessario che l'Organismo di Vigilanza impronti le proprie attività a criteri di autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità di azione, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica.

Al fine di assicurare tali requisiti, l'OdV riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

Il requisito della professionalità si traduce, invece, nella capacità dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice della Fondazione.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicurarne il continuo aggiornamento, nonché rappresentare un referente costante per gli Esponenti e il Personale della Fondazione.

È necessario altresì che l'OdV disponga di capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.

In forza del D.Lgs. 231/2001 e come innanzi specificato, l'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi di tale normativa può essere "interno" all'Ente, ossia composto in prevalenza da soggetti che prestano stabilmente attività lavorativa per la Fondazione e che, pertanto, ne conoscano bene l'operatività. Tuttavia, al fine di rafforzare il requisito di autonomia e di indipendenza e di conferire particolare autorevolezza al medesimo Organismo, possono far parte dello stesso anche soggetti esterni, che apportino il loro contributo nell'espletamento dei compiti propri dell'OdV. In ogni caso, la "best practice" in materia, consiglia di avvalersi di consulenti esterni.

Al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza una piena autonomia nell'espletamento delle proprie funzioni, senza limitazioni che possano conseguire ad insufficienti risorse finanziarie, è assegnato a tale Organismo un fondo annuo deciso dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sulla base delle indicazioni dello stesso OdV nella relazione annuale al CdA.

L'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa,

qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'OdV deve informare senza ritardo e motivare adeguatamente, nei propri verbali, la spesa e la sussistenza dei requisiti di urgenza e necessità, ottenendone una ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

3.1. STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è un'entità che può essere sia monosoggettiva (Organismo monocratico) sia plurisoggettiva (Organo collegiale); stante la struttura organizzativa di snelle dimensioni che caratterizza la Fondazione, la stessa ha ritenuto opportuno optare per l'adozione di un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica. In particolare, in considerazione della specificità dei compiti assegnati a tale Organo, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno attribuire i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza a un soggetto interno al Gruppo Intesa Sanpaolo in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità (quali meglio specificati infra).

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede alla nomina e alla revoca dell'OdV.

L'OdV resta in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla nomina.

Dell'avvenuta nomina dell'Organismo è data formale comunicazione a tutti i livelli della Fondazione.

In ordine ai requisiti di professionalità e di onorabilità, alle cause di (in)eleggibilità, di revoca, di decadenza e di sospensione e ai compensi dell'OdV, è previsto quanto di seguito illustrato.

(i) Requisiti di professionalità e onorabilità. Cause di ineleggibilità

L'Organismo di Vigilanza deve essere in possesso di requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dall'art. 2387 c.c. per gli amministratori. In particolare, non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza colui che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

Non può inoltre, essere nominato alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- colui il quale abbia subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:
 - o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - o a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - o per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - o per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. n. 61/2002;
 - o per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone

giuridiche e delle imprese;

- o per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- colui che ha rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società o enti nei cui confronti dei quali siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
- colui nei cui confronti siano state applicate in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Chiunque sia candidato alla carica di Organismo di Vigilanza deve autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

(ii) Revoca

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può revocare il componente dell'OdV nel caso in cui:

- si verifichino rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello;
- il CdA venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente dell'OdV e non indicate nell'autocertificazione;
- intervengano le cause di decadenza di seguito specificate e quando l'OdV non rispetti gli obblighi di garanzia nei confronti degli autori delle segnalazioni, con particolare riferimento all'obbligo di assicurare loro la riservatezza circa la loro identità.

La deliberazione di revoca del componente, per giusta causa, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'interessato ed il Collegio dei Revisori.

(iii) Decadenza

Il componente dell'Organismo di Vigilanza decade dalla carica nel momento in cui successivamente alla sua nomina sia:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- in caso di perdita dei requisiti di onorabilità;
- nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società o enti nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a Reati o Illeciti Amministrativi commessi durante la loro carica.

(iv) Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

(v) Compensi

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, per l'intera durata della carica, il compenso annuo spettante al membro dell'OdV per lo svolgimento delle relative funzioni. Al membro compete altresì il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per lo svolgimento dei propri compiti.

Laddove il componente dell'Organismo di Vigilanza sia individuato in una persona facente parte del Personale del Gruppo Intesa Sanpaolo, il compenso si intende conglobato nella remunerazione da questi già percepita.

3.2. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come innanzi indicato, il Decreto espressamente indica la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento quali compiti dell'OdV. Per quanto attiene all'attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, a detto Organismo è affidato il compito di:

- vigilare sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello e delle disposizioni dallo stesso richiamate nel prevenire e contrastare la commissione dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/01;
- vigilare sull'osservanza da parte dei Destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello su base continuativa, con particolare riguardo alle Attività Sensibili: a tal fine l'OdV è tenuto a predisporre un piano annuale delle verifiche;
- verificare su base periodica e con interventi a sorpresa, operazioni od atti specifici, posti in essere nelle Attività a Rischio;
- effettuare attività di raccolta, di elaborazione e di conservazione di ogni informazione rilevante acquisita nell'espletamento delle proprie funzioni;
- valutare le segnalazioni in merito a possibili violazioni delle prescrizioni del Modello, pervenute dai Destinatari nonché le segnalazioni in merito ad infrazioni effettuate da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei principi etici della Fondazione ed alle norme specifiche di cui al Modello;
- valutare l'adeguatezza delle procedure e dei canali per la segnalazione interna di condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 o di violazioni del Modello e sulla loro idoneità a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni;
- verificare il rispetto del divieto di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- effettuare un'adeguata attività ispettiva per accertare il verificarsi di violazioni al Modello, coordinandosi di volta in volta con i soggetti interessati per acquisire tutti gli elementi utili all'indagine;
- redigere una sintetica motivazione a sostegno della decisione presa in merito ad ogni indagine effettuata e collazionare un documento che attesti quanto effettuato;
- segnalare al Presidente e al Datore di Lavoro del personale "distaccato", al fine di avviare il procedimento disciplinare¹⁰, le violazioni al Modello riscontrate nonché le infrazioni effettuate dai soggetti tenuti al rispetto dei principi etici della Fondazione e di norme specifiche di cui alle Parti Speciali, al fine di valutare

¹⁰ Ove la segnalazione avesse per oggetto l'operato del Presidente, l'Organismo di Vigilanza provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori.

se esperire i rimedi previsti;

- coordinarsi con il Presidente per la definizione e attuazione di specifici programmi di formazione, di cui al successivo paragrafo. 6.2, diretti a diffondere adeguatamente verso tutti i Destinatari il presente Modello e i suoi contenuti;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione ed alla sensibilizzazione dei Destinatari rispetto ai principi del Modello, attraverso la verifica dell'avvenuta consegna del Modello, il controllo dei test di apprendimento in ordine alla portata del D.Lgs. 231/2001 e del Modello da parte dei Destinatari ed ogni altra iniziativa intrapresa dalla Fondazione al fine di assicurare la diffusione del Modello stesso;
- fornire chiarimenti ai Destinatari rispetto a quesiti inerenti al Modello e ricevere qualsivoglia suggerimento teso ad implementare lo stesso ed a renderlo maggiormente efficace;
- conservare tutta la documentazione relativa alle attività innanzi specificate.

Per quanto concerne in particolare la materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, l'Organismo potrà avvalersi anche di tutte le figure appositamente nominate per la gestione dei relativi aspetti (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, ecc.), nonché di quelle ulteriori previste dalle normative di settore ed, in particolare, dal D.Lgs. n. 81/2008.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite dei vari soggetti all'uopo incaricati, ha accesso a tutte le attività svolte dalla Fondazione nelle aree ritenute sensibili ai sensi del Decreto e alla relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza può scambiare informazioni con il Collegio dei Revisori e la Società di Revisione, se ritenuto necessario o opportuno nell'ambito dell'espletamento delle rispettive competenze e responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente della Fondazione possono convocare l'OdV ogniqualvolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi.

Con riferimento all'attività di aggiornamento del Modello, si precisa come l'adozione di modifiche allo stesso sia di competenza dell'Organo amministrativo, mentre all'OdV spetta il compito di segnalare al vertice ogni riscontrata necessità di implementazione del Modello e di monitorarne periodicamente la sua adeguatezza. A tal proposito, i compiti dell'OdV, anche attraverso l'eventuale supporto di consulenti esterni, possono indicarsi in:

- verifica dell'evoluzione della normativa di rilievo;
- analisi delle attività svolte, ai fini del costante aggiornamento dell'individuazione delle Attività a Rischio;
- vigilanza sull'aggiornamento delle Parti Speciali al fine della prevenzione dei Reati, in coordinamento con il Personale;
- valutazione di adeguamento del Modello nell'ipotesi di effettiva realizzazione dei Reati e di significative violazioni;
- proposizione al Consiglio di Amministrazione di eventuali aggiornamenti al Modello, sia in ragione della mutata operatività della Fondazione che derivanti da modifiche al D.Lgs. 231/2001.

Nello svolgimento delle predette attività, l'OdV potrà avvalersi del supporto del Personale della Fondazione

e di consulenti esterni con specifiche competenze in materia, il cui apporto professionale si renda di volta in volta necessario, senza necessità di ottenere specifiche autorizzazioni da parte del vertice della Fondazione.

3.3. ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

L'Organismo di Vigilanza in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto, riferisce al Consiglio di Amministrazione circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

Su base annuale, l'OdV deve inoltre predisporre un rapporto scritto indirizzato al Consiglio di Amministrazione della Fondazione sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello, avente ad oggetto:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento dallo stesso organo;
- le risultanze dell'attività svolta, in particolare le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti sia in termini di episodi verificatisi;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Nel medesimo rapporto, l'OdV elabora un piano delle attività previste per l'anno successivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo può richiedere all'Organismo verifiche supplementari su specifici argomenti.

L'OdV deve stabilire le modalità e la periodicità mediante le quali i diversi soggetti incaricati devono fornire le informazioni necessarie al fine di poter efficacemente svolgere le attività di verifica ad esso attribuite.

3.4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV deve essere informato, tramite apposite segnalazioni da parte dei Destinatari, dei Consulenti, dei Collaboratori, dei Fornitori e dei Partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi dal Decreto o che comunque rappresentano infrazioni alle regole interne nelle materie coperte dal Decreto. Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello adottato dalla Fondazione, ai fini di quanto indicato nel D.Lgs. 231/2001, tutto il Personale della Fondazione è altresì tenuto ad un obbligo di informativa verso l'OdV, secondo le modalità sotto esposte.

L'obbligo si articola nei seguenti flussi informativi:

- flussi informativi generali, quali, a titolo esemplificativo, le informazioni inerenti il rispetto delle regole previste dal Modello;
- flussi informativi specifici per processo rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, devono essere segnalate senza ritardo, le notizie circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, concernenti:

- la commissione, o la ragionevole convinzione di commissione, degli illeciti per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e nella normativa interna in esso richiamata;
- l'avvio di procedimento giudiziario a carico del Personale per reati previsti nel D.Lgs. n. 231/2001.

Le segnalazioni possono essere effettuate, anche in forma anonima, tramite:

- lettera all'indirizzo "Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus – Organismo di Vigilanza, Piazza Paolo Ferrari n. 10, 20121 Milano";
ovvero
- *e-mail* all'indirizzo "OdV.fispo.it".

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

L'Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione le segnalazioni, ancorché anonime, che presentino elementi fattuali.

La Fondazione garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge. Ai sensi dell'art.6 del Decreto:

- sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Sono nulli il licenziamento ritorsivo e le misure organizzative aventi effetti negativi diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, se non sia dimostrato che non abbiano natura ritorsiva e che si fondino su ragioni estranee alla segnalazione;
- l'adozione di misure discriminatorie può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro;
- il sistema disciplinare previsto dal Decreto, in attuazione del quale sono stabilite le sanzioni indicate nel Capitolo 5 che segue, si applica anche a chi:
 - o viola gli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante o i divieti di atti discriminatori o ritorsivi;
 - o effettua con dolo o colpa grave segnalazioni di fatti che risultino infondati.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono obbligatoriamente e immediatamente essere trasmesse all'Organismo:

- le informazioni concernenti i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Fondazione o il suo Personale od Organi Sociali o comunque la responsabilità della Fondazione stessa;
- l'informativa su fatti, atti, eventi e omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- i procedimenti disciplinari promossi o, nel caso in cui dette violazioni siano commesse da soggetti non dipendenti, le iniziative sanzionatorie assunte.

Il Personale coinvolto in processi sensibili deve, inoltre, segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel processo e le

motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.

In aggiunta alle informazioni di cui sopra, sarà cura dell'Organismo di Vigilanza definire e comunicare, tempo per tempo, i flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

Ogni informazione e segnalazione prevista nel Modello è conservata dall'OdV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo per un periodo di dieci anni, in conformità alle disposizioni di cui alla normativa tempo per tempo vigente, in materia di protezione dei dati personali. L'accesso al database è pertanto consentito esclusivamente all'OdV e ai soggetti da questo espressamente autorizzati per iscritto.

A carico dell'OdV vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui viene a conoscenza nell'esercizio del proprio mandato, salvo l'assolvimento dei propri compiti di reporting verso il vertice della Fondazione.

4. IL SISTEMA DEI POTERI, DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE

Competono al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, quest'ultimo provvede a:

- predisporre ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della Fondazione;
- approvare la relazione annuale sull'attività della Fondazione;
- deliberare le singole erogazioni, nel rispetto del limite massimo fissato tempo per tempo dai singoli Regolamenti e Linee Guida;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario della Fondazione.

Con riferimento all'ultimo punto, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a delegare:

- proprie funzioni al Presidente e conferire in particolare allo stesso tutti i poteri per dare attuazione alle erogazioni con facoltà di utilizzare le somme esistenti sui conti intestati alla Fondazione;
- un componente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario per lo svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto.

Il Presidente:

- ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi;
- agisce e resiste avanti qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale conferendo il relativo mandato agli avvocati;
- può delegare singoli compiti al Vice-Presidente
- promuove le attività della Fondazione
- vigila sull'applicazione dello Statuto
- dispone per l'esecuzione delle delibere del CdA.

Il Segretario:

- partecipa, senza diritto di voto, alle sedute de Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere assunte;

- opera la movimentazione dei conti correnti intestati alla Fondazione, nei limiti delle deleghe conferite, per dare corso alle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- coordina inoltre tutte le attività amministrative e gestionali della Fondazione.

La delega operativa nell'ambito dell'attività caratteristica della Fondazione non presenta necessità di coordinamento essendo previsto l'esercizio di poteri in capo al solo Presidente della Fondazione, che li esercita in conformità alle direttive generali stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini di assicurare un efficace controllo sul sistema delle deleghe e procure, tutti gli eventuali eventi relativi ad attribuzioni, modifiche, revoche devono essere comunicati all'O.d.V. sulla base di una cadenza temporale definita dall'Organismo stesso.

Nell'ambito dei compiti attribuiti all'Organismo è altresì previsto che lo stesso proceda allo svolgimento di verifiche periodiche, anche con il supporto dei soggetti competenti, del sistema di deleghe e procure in vigore e della coerenza degli stessi con il potere di gestione del delegato o del procuratore.

5. IL SISTEMA SANZIONATORIO

5.1. PRINCIPI GENERALI

L'efficacia del Modello è assicurata - oltre che dall'elaborazione di meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o ridurre significativamente il rischio di commissione degli illeciti penali ed amministrativi ai quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001 - dagli strumenti sanzionatori posti a presidio dell'osservanza delle condotte prescritte.

I comportamenti del Personale e dei soggetti esterni (intendendosi per tali i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori ed i Partner, ecc.) non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente Modello e nel Codice Etico costituiscono illecito contrattuale.

Alla data di redazione del Modello, la Fondazione non dispone di personale dipendente, ma si avvale esclusivamente di personale "distaccato" da Intesa Sanpaolo S.p.A..

Il presente sistema sanzionatorio prevede, inoltre, in carico alla competente struttura di Intesa Sanpaolo S.p.A. (in qualità di "Distaccante"), la consulenza e assistenza nella gestione delle controversie in materia di diritto del lavoro, previdenziale e sindacale nonché ogni facoltà decisionale.

Su tale presupposto, la Fondazione, a seguito di riscontrate violazioni al presente Modello, adotterà nei confronti:

- del Personale ("distaccato" da Intesa Sanpaolo S.p.A.), il sistema sanzionatorio stabilito dal Codice disciplinare di Intesa Sanpaolo S.p.A. e dalle leggi che regolano la materia;
- di tutti i soggetti esterni, il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia.

L'attivazione, sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Organismo di Vigilanza, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare nei confronti del Personale sono affidati al Datore di Lavoro del personale "distaccato".

La Fondazione può in ogni caso chiedere alla competente struttura di Intesa Sanpaolo S.p.A., per il tramite

dell'OdV, di valutare la possibilità di rimuovere dall'incarico il Personale che ha violato i principi contenuti nel Modello.

Gli interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti esterni sono affidati alla struttura che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il fornitore.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti del Personale, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

5.2. PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEL PERSONALE

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (valutabile in relazione al livello di rischio cui la Fondazione risulta esposta) e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.

La violazione delle regole comportamentali previste dal presente Modello da parte del Personale, e quindi soggetti al CCNL, costituisce un illecito disciplinare.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione dei principi e delle prescrizioni sanciti dal Modello, verrà dato avvio ad una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore. La procedura d'accertamento sarà condotta dall'OdV, di concerto con il Datore di Lavoro del personale "distaccato".

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi del Personale della Fondazione, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili a detti lavoratori, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di riferimento del lavoratore attualmente in vigore e dalle eventuali modifiche e rinnovi del contratto, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari, ed in particolare all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

5.3. PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI SOGGETTI ESTERNI (FORNITORI,

CONSULENTI, COLLABORATORI E PARTNER)

Ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Fondazione che, in contrasto con il presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Fondazione, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

5.4. PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di violazione del Modello da parte di soggetti che ricoprono la funzione di componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, l'Organismo di Vigilanza informerà immediatamente il Collegio dei Revisori, il quale provvederà ad adottare le iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente.

6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

6.1. LA COMUNICAZIONE INIZIALE

L'adozione del presente Modello è comunicata dalla Fondazione a tutto il Personale; in particolare, la comunicazione è disposta attraverso:

- l'invio di una lettera a firma del Presidente della Fondazione a tutto il Personale sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello e le modalità di informazione/formazione previste dalla Fondazione stessa,
- l'invio del Modello, tramite posta elettronica, a cura del Presidente, a tutto il Personale,
- l'inserimento del Modello sul sito internet della Fondazione.

Ai nuovi assunti è spedito via e-mail una copia del Modello, con la quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, tramite la ricevuta di lettura elettronica, sottoscrivono per integrale presa visione ed accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle Attività Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

6.2. LA FORMAZIONE

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Fondazione di garantire a tutti i Destinatari del Modello medesimo la conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute, affinché abbiano conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Fondazione ha inteso perseguirli.

Le attività formative - erogate per il tramite delle competenti funzioni di Intesa Sanpaolo S.p.A. - hanno l'obiettivo di illustrare i contenuti del Modello e, in particolare, di sostenere adeguatamente coloro che sono coinvolti nelle attività "sensibili".

Per garantirne l'efficacia esse sono erogate tenendo conto delle molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento; in particolare:

- i target (i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo);
- i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo delle persone);
- gli strumenti di erogazione (docenza fisica e remota, collection di oggetti digitali);
- i tempi di erogazione e di realizzazione (la preparazione e la durata degli interventi);
- l'impegno richiesto al target (i tempi di fruizione);
- le azioni necessarie per il corretto sostegno dell'intervento (promozione, supporto dei Capi).

Le attività prevedono:

- una formazione digitale destinata a tutto il personale;
- specifiche iniziative formative per i soggetti che svolgono attività in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti;
- altri strumenti formativi di approfondimento da impiegare attraverso la piattaforma della formazione.

Il cruscotto della piattaforma consente a ciascun partecipante di consultare i contenuti formativi di base sul Decreto 231/01, oltre ad eventuali aggiornamenti legislativi, e verificare il proprio livello di apprendimento attraverso un test finale.

La formazione specifica interviene, laddove necessario, a completamento della fruizione degli oggetti digitali destinati a tutto il personale e ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei reati, delle fattispecie configurabili, dei presidi specifici relativi alle aree di competenza degli operatori, e di richiamare alla corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. La metodologia didattica è fortemente interattiva e si avvale di case studies.

I contenuti formativi sono convenientemente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa esterna e del Modello. Se intervengono modifiche rilevanti (ad es. estensione della responsabilità amministrativa dell'ente a nuove tipologie di reati), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

La Funzione Formazione di Intesa Sanpaolo ha cura di raccogliere i dati relativi alla partecipazione ai vari programmi e di conservarli in appositi archivi.

L'Organismo di Vigilanza verifica lo stato di attuazione del piano di formazione ed ha facoltà di chiedere controlli periodici sul livello di conoscenza da parte del personale del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative.

6.3. INFORMAZIONE AI SOGGETTI ESTERNI (FORNITORI, CONSULENTI, COLLABORATORI E PARTNER)

Gli eventuali Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti ed i Partner sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo contenuti nelle Parti Speciali, relativi alla specifica area dell'attività espletata, e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 nonché alle predette norme.

7. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il D.Lgs. 231/2001 espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze dell'Ente e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 231/2001 ed ai Reati ed agli Illeciti Amministrativi rilevanti ai fini della medesima normativa;
- modifiche significative della struttura organizzativa dell'Ente, nuove attività, nuovi prodotti e/o nuovi servizi che modificano in modo non marginale l'assetto organizzativo dell'ente.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al CdA, salvo quanto espressamente previsto dal medesimo CdA per le modifiche demandate al Presidente o ad altro soggetto incaricato. La semplice cura dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso verso il vertice della Fondazione e non già la sua diretta attuazione, spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE I: I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE I

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità pubbliche di Vigilanza, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Sono tenuti all'osservanza delle medesime norme comportamentali, agli stessi principi ed alle regole di seguito definite i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori che esplicano per conto della Fondazione attività aventi ad oggetto rapporti ed adempimenti verso la Pubblica Amministrazione (come *infra* definita).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che gli Esponenti, il Personale, i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori della Fondazione devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'OdV nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale si applica a tutti i soggetti che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire rapporti e adempimenti verso soggetti pubblici, ivi inclusi i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e le Autorità pubbliche di Vigilanza (d'ora in poi "Pubblica Amministrazione").

Ai fini del presente documento si intendono per **Pubblica Amministrazione**, in via esemplificativa:

- i soggetti pubblici, ossia, principalmente, membri del Parlamento della Repubblica Italiana, le amministrazioni pubbliche, quali le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, nonché i componenti degli Organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio e, infine, quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, Assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali;
- i pubblici ufficiali, ossia coloro che, pubblici dipendenti o privati, esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa e possano o debbano formare e manifestare la volontà della

pubblica amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi¹¹ o certificativi¹², nell'ambito di una potestà di diritto pubblico;

- gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un servizio pubblico ma non sono dotati dei poteri del pubblico ufficiale ovvero che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercitano i poteri tipici di questa e non svolgono semplici mansioni d'ordine né prestano opera meramente materiale;
- le Autorità pubbliche di Vigilanza, ossia, quegli enti dotati di particolare autonomia e imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di riservatezza professionale, la tutela dei mercati finanziari, ecc..

La Fondazione adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento e, laddove necessario, lo integrerà/implementerà con apposite normative interne che tengano conto delle singole specificità.

Si evidenzia che alcune attività sono esternalizzate parzialmente o totalmente, sulla base di specifici contratti di servizio, a soggetti terzi. Questi, nello svolgimento di dette attività, devono attenersi, come previsto in apposita clausola contrattuale, alle prescrizioni del Modello della Fondazione e, in particolare, alle regole illustrate nella presente Parte Speciale.

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione rilevate nella Fondazione sono le seguenti:

- beneficenze, ossia erogazioni (dirette o indirette) in denaro o in natura ai beneficiari;
- relazioni con rappresentanti della Pubblica Amministrazione in occasione di visite ispettive/sopralluoghi presso la sede della Fondazione (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Garante Privacy, ecc.);
- gestione degli adempimenti e delle richieste di autorizzazioni verso la Pubblica Amministrazione (es.: Prefettura, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.);
- gestione di consulenze, forniture e altri servizi professionali;
- eventuale selezione e assunzione del personale;
- gestione di eventuali contenziosi e accordi transattivi;
- gestione di omaggi e spese di rappresentanza.

3. FATTISPECIE DI REATO ED ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili nell'ambito di rapporti tra la

¹¹ Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).

¹² Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

Fondazione e la Pubblica Amministrazione, previste dagli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001, quali:

1. **Peculato:** prevista dagli artt. 314, comma 1 c.p. e art. 316 c.p., è commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o di beni mobili altrui di cui abbia per ragione di servizio il possesso o la disponibilità, oppure che riceve o trattiene indebitamente, per sé o per terzi, denaro o altra utilità, percepiti approfittando dell'errore altrui.

Tali condotte comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 solo se i fatti offendano gli interessi finanziari dell'UE.

Si tratta di illeciti contestabili in situazioni in cui non ricorrano gli elementi di altri reati, quali ad esempio quello di truffa ai danni dell'UE.

Si evidenzia, che alla data di aggiornamento del presente Modello, detto reato non appare configurabile in capo alla Fondazione, in quanto quest'ultima non opera in qualità pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

2. **Abuso d'ufficio:** prevista dall'art. 323 c.p., punisce qualsiasi condotta relativa alle funzioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che non ricada in specifiche fattispecie penali più gravi, ma che comunque sia connotata dall'intenzione di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale ingiusto o arrecare ad altri un danno ingiusto. La condotta deve essere caratterizzata da:

- violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità nelle decisioni;
- presenza di conflitto con un interesse proprio o di un prossimo congiunto o di altre situazioni che per legge impongano di astenersi dal compimento dell'atto.

La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni, la pena prevista è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Tali condotte comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 solo se i fatti offendano gli interessi finanziari dell'UE.

Si evidenzia, che alla data di aggiornamento del presente Modello, detto reato non appare configurabile in capo alla Fondazione, in quanto quest'ultima non opera in qualità pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

3. **Malversazione a danno dello Stato:** prevista dall'art. 316-*bis* c.p. e costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità. La pena prevista è della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Si evidenzia, che alla data di predisposizione e successivi aggiornamenti del presente Modello, detto reato non appare configurabile in capo alla Fondazione, in quanto quest'ultima non usufruisce di alcun tipo di finanziamento pubblico. Tuttavia, a titolo precauzionale, è stato ritenuto opportuno disciplinare detta fattispecie all'interno della presente Parte Speciale.

Esempio

Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando, ad esempio, a seguito di finanziamenti connessi all'attività di formazione del Personale, la Fondazione utilizzasse tali fondi per scopi diversi da quelli ai quali era legato il finanziamento.

4. ***Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato:*** prevista dall'art. 316-ter c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni quando la somma indebitamente percepita è superiore a tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi, viceversa si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinquemilacentosessantaquattro euro a venticinquemilaottocentoventidue euro. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE e il danno o il profitto sono superiori a centomila euro.

Si evidenzia, che alla data di predisposizione e successivi aggiornamenti del presente Modello, detto reato non appare configurabile in capo alla Fondazione, in quanto quest'ultima non usufruisce di alcun tipo di finanziamento pubblico. Tuttavia, a titolo precauzionale, è stato ritenuto opportuno disciplinare detta fattispecie all'interno della presente Parte Speciale.

Esempio

Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando la Fondazione dovesse ottenere finanziamenti a seguito di dichiarazioni non veritiere (ad es. con riferimento al numero di partecipanti a corsi di formazione o al numero di dipendenti appartenenti a categorie speciali).

5. ***Conseguimento indebito di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:*** prevista dall'art.2 della L. 23.12.1986, n.898, e costituita dalla condotta di chi, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., mediante l'esposizione di dati o notizie falsi ottiene per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni o erogazioni in genere a carico, anche solo in parte, al Fondo europeo agricolo di garanzia o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. A tali erogazioni sono assimilate le quote nazionali complementari rispetto a quelle erogate dai predetti Fondi nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa UE in materia. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni, o da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a centomila euro. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli 3 e 4 della L. 23.12.1986, n.898.
- Si evidenzia, che alla data di aggiornamento del presente Modello, detto reato non appare configurabile in capo alla Fondazione, in quanto quest'ultima non usufruisce di alcun tipo di finanziamento pubblico da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

6. **Frode nelle pubbliche forniture:** prevista dall'art. 356 c.p., e costituita dalla condotta di chi, commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita. La pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a milletrecentadue euro. La pena è aumentata se la fornitura concerne sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni, all'armamento o equipaggiamento delle forze armate, o ad ovviare a un comune pericolo o a un pubblico infortunio.

Si evidenzia, che alla data di aggiornamento del presente Modello, detto reato non appare configurabile in capo alla Fondazione, in quanto quest'ultima non esegue contratti di fornitura nei confronti dello Stato.

7. **Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico:** prevista dall'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, e costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'UE o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro.

Esempio

La fattispecie sarebbe configurabile qualora la Fondazione, nella predisposizione di documenti o dati da inoltrare ad un Ente pubblico, fornisse informazioni non veritiere (ad esempio, supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne autorizzazioni pur in assenza dei necessari requisiti.

8. **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche:** prevista dall'art. 640-bis c.p. e costituita dal fatto di cui all'art. 640 c.p. (*Truffa*) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. La pena prevista è della reclusione da due a sette anni. Gli elementi caratterizzanti il reato in esame sono: rispetto al reato di truffa generica (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), l'oggetto materiale specifico, che per la presente fattispecie consiste nell'ottenimento di erogazioni pubbliche comunque denominate; rispetto al reato di indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.), la necessità dell'ulteriore elemento della attivazione di artifici o raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogante.

Si evidenzia, che alla data di predisposizione e aggiornamento del presente Modello, detto reato non appare configurabile in capo alla Fondazione, in quanto quest'ultima non usufruisce di alcun tipo di finanziamento pubblico. Tuttavia, a titolo precauzionale, è stato ritenuto opportuno disciplinare detta fattispecie all'interno della presente Parte Speciale.

Esempio

Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando la Fondazione dovesse ottenere l'aggiudicazione di un finanziamento a seguito della presentazione di documentazione falsa o alterata all'Ente pubblico erogante.

9. **Frode informatica:** prevista dall'art. 640-ter c.p., 2° comma, e costituita dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o

a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Esempio

La Fondazione (anche attraverso suoi Consulenti o Collaboratori) potrebbe violare il sistema informativo dell'archivio dell'Agenzia delle Entrate e modificare (riducendolo) l'eventuale debito della Fondazione o, in alternativa, manipolare le informazioni ivi riportate.

10. Corruzione

10.1. Corruzione per l'esercizio della funzione: prevista dall'art. 318 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. La pena prevista è la reclusione da tre a otto anni.

10.2. Istigazione alla corruzione: prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. La pena è stabilita al primo comma dell'articolo 318 (di cui sopra) ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319 (di cui sotto), ridotta di un terzo.

10.3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: prevista dall'art. 319 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. La pena prevista è la reclusione da sei a dieci anni.

10.4. Corruzione in atti giudiziari: prevista dall'art. 319-ter c.p. e costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La pena prevista è la reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

10.5 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: prevista dall'art. 320 c.p., costituita dal fatto di cui articoli 318 e 319. Le pene previste dai rispettivi articoli sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

10.6 Pene per il corruttore: previste dall'art. 321 c.p., che allarga le pene stabilite dalle precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Esempio

Vi è potenziale rischio di corruzione nell'ambito delle attività che prevedono rapporti diretti con i pubblici ufficiali come referenti nei confronti di pubblici ufficiali (in occasione di visite ispettive/sopralluoghi da parte di funzionari pubblici: Guardia di Finanza, Garante Privacy, ecc.). Una visita ispettiva potrebbe, infatti, rappresentare un'occasione per offrire denaro o altra utilità indebita al pubblico funzionario al fine di indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi.

Nell'ambito della gestione dei rapporti con Fornitori, Collaboratori, Consulenti o Partner, il rischio di corruzione potrebbe manifestarsi in conseguenza della possibilità di favorire soggetti legati (direttamente o indirettamente) a pubblici ufficiali.

Il processo relativo alla gestione degli acquisti di beni e servizi, tra cui prestazioni a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (es. legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, ecc.), ivi incluso il conferimento di incarichi professionali ovvero di consulenze, potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere il reato di corruzione. Infatti, una gestione non trasparente del processo potrebbe consentire la commissione di tale reato, attraverso, ad esempio, la creazione di fondi "neri" a seguito del pagamento di prezzi superiori all'effettivo valore del bene/servizio ottenuto (sovrafatturazione).

Ulteriori modalità di corruzione potrebbero verificarsi nell'ambito del processo di selezione e assunzione del Personale, in presenza di comportamenti miranti a favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione.

La Fondazione potrebbe corrompere un pubblico ufficiale attraverso, ad esempio: i) diretta dazione di denaro; ii) elargizione di regalie di valore significativo; iii) promessa di assunzione per parenti ed affini; iv) beneficenze (erogazioni in denaro o in natura).

- 11. Traffico di influenze illecite:** prevista dall'art. 346-bis c.p. e costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Esempio

Tale fattispecie si potrebbe configurare allorché la Fondazione dà o promette denaro o altra utilità a un soggetto terzo che vanti relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

12. **Concussione:** prevista dall'art. 317 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La pena prevista è la reclusione da sei a dodici anni.

Esempio

L'ipotesi di reato si differenzia da quella di corruzione poiché nel reato di concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, che esercita pertanto una condotta intimidatoria nei confronti di questi. Al contrario, nelle condotte corruttive l'accordo mira a produrre un reciproco beneficio per corrotto e corruttore ed il corruttore agisce in piena coscienza, posto che il suo volere non è viziato, ma è al contrario finalizzato - al pari del corrotto - a realizzare un lucro indebito in condizione di parità contrattuale.

13. **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati terzi:** l'art. 322-bis c.p. prevede che le condotte di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., 3° e 4° comma si applichino anche, commessi:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione

internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni di cui agli artt. 319-quater, 2° comma, 321 e 322 c.p., 1° e 2° comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel numero 1) di cui sopra;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Esempio

Le fattispecie di rischio sono riconducibili a quanto riportato nei punti precedenti con riferimento ai reati ai punti 10 e 12.

- 14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001):** prevista dall'art. 377-bis¹³ c.p. e costituita dalla condotta di chi induce, con violenza o minaccia, o con l'offerta di denaro o altra utilità, la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non fornire dichiarazioni o a fornire dichiarazioni mendaci. La pena prevista è la reclusione da due a sei anni.

Si evidenzia che tale reato è contemplato nel catalogo dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 anche come reato transnazionale (art. 10, comma 9, L. 146/2006).

Esempio

Le fattispecie di rischio richiamate sono potenzialmente rilevanti in relazione all'eventualità che la Fondazione, al fine di favorire i propri interessi, induca un soggetto chiamato a testimoniare a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità Giudiziaria.

- 15. Induzione indebita a dare o promettere utilità¹⁴:** prevista dall'art. 319-quater c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La pena prevista è la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE e il danno o il profitto sono superiori a centomila euro.

Esempio

La fattispecie in esame si distingue dai reati di concussione e di corruzione in quanto le pressioni esercitate dal Pubblico Ufficiale non sono tali da influenzare in modo irresistibile la volontà del soggetto passivo,

¹³ Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

¹⁴ Fattispecie introdotta con la Legge del 6 novembre 2012, n. 190.

ma si configurano come più blande forme di condizionamento, quali prospettazioni di possibili conseguenze sfavorevoli o difficoltà, ostruzionismi, ecc..

4. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI

4.1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORAMENTO

Le leggi vigenti, lo Statuto, i Regolamenti e le Linee Guida delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari, il Codice Etico, i valori e le politiche della Fondazione, nonché le regole contenute nel presente Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, all'interno della Fondazione:

- devono essere definite linee di riporto gerarchico, basate sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di delega;
- deve essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti e dei poteri di ciascun soggetto;
- la comunicazione tra i vari soggetti deve avvenire secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- per ogni fase dei processi deve essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una tracciabilità *sostanziale* (cartacea o informatica) e *formale* (autorizzazioni e verifiche), da qui l'importanza di una formalizzazione comune e condivisa.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, tutti i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono tenuti a rispettare:

- le regole stabilite nella presente Parte Speciale del Modello;
- il Codice Etico;
- i Regolamenti e le Linee Guida delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tempo per tempo vigenti;
- i contratti di outsourcing.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Esponenti, al Personale, ai Consulenti, ai Collaboratori ed ai Fornitori della Fondazione nonché a quanti - pur non rientrando nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 24, 25 e 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle regole previsti nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto in particolare divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico) di:

- a) effettuare o promettere elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;

- b) offrire o promettere doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi della Fondazione o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali);
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b).

In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non deve essere offerta o promessa, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con le attività svolte dalla Fondazione o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

Nei casi in cui è prassi che, nel contesto in cui si opera, si effettuino regali, il proponente deve darne evidenza all'Organismo di Vigilanza. Il citato proponente non potrà agire d'iniziativa finché non avrà avuto il benestare da parte dell'Organismo stesso; i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso.

È fatto, inoltre, divieto di adottare comportamenti contrari alle leggi, al Codice Etico e alla presente Parte Speciale in sede di:

- a) incontri formali ed informali, anche a mezzo di professionisti esterni e soggetti terzi, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Fondazione;
- b) decisione del contenzioso/arbitrato, anche a mezzo di professionisti esterni, per influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa sia controparte del contenzioso.

È fatto altresì divieto di favorire indebitamente gli interessi della Fondazione inducendo, con violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

4.2. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività della Fondazione.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, tutti i Destinatari, nonché i Consulenti ed i Collaboratori e i Fornitori, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del suo ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico nonché nel presente capitolo della Parte Speciale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente incaricati in base al sistema di poteri in essere;

- nei casi in cui dovessero verificarsi eventi straordinari ossia criticità non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il Personale deve immediatamente segnalare la situazione agli Esponenti della Fondazione per le azioni del caso;
- è fatto divieto di promettere versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni, gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi dei regali di cortesia di modico valore), e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a favore di esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, al fine di favorire indebitamente gli interessi della Fondazione, oppure minacciarli di un danno ingiusto per le medesime motivazioni;
- il Personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso agli Esponenti della Fondazione qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza;
- si sconsiglia di gestire i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione in assenza di un altro soggetto. Tale comportamento, infatti, potrebbe elevare i rischi di commissione dei reati precedentemente elencati;
- in presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio la gestione di tali contatti deve avvenire alla presenza di almeno due soggetti;
- le informazioni che possono essere raccolte durante lo svolgimento della propria attività, qualunque sia il ruolo ricoperto, dovranno sempre intendersi come “riservate e confidenziali”. Tali informazioni non dovranno quindi essere comunicate a terzi (inclusi quindi soggetti legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione) al fine di concedere una qualsiasi potenziale forma di beneficio;
- l'assunzione di personale o collaboratori dovrà seguire regole di valutazione della professionalità e la retribuzione complessiva sarà in linea quanto già presente verso figure di analoga funzione e responsabilità, evitando di privilegiare soggetti i quali, direttamente o indirettamente, potrebbero svolgere attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;
- la scelta dei fornitori deve rispettare quanto previsto dal Codice Etico e deve basarsi su più preventivi di spesa prodotti da diverse controparti, confrontabili tra loro per tipologia di prodotti/servizi offerti, valutando il miglior rapporto esistente tra qualità e prezzo, secondo criteri di efficienza e di mercato. Questo al fine di prevenire il rischio che la scelta del fornitore avvenga sulla base di condizionamenti o nella speranza di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori “vicini” a soggetti legati alla Pubblica Amministrazione, con il rischio di commettere i reati di corruzione;
- la corresponsione di onorari o compensi a legali, collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dal soggetto competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- i soggetti competenti devono tenere regolarmente in evidenza l'elenco dei professionisti/consulenti, l'oggetto dell'incarico ed il relativo corrispettivo, verificandolo periodicamente al fine di individuare eventuali situazioni anomale;
- il processo relativo all'erogazione di beneficenze (dirette o indirette), in denaro o in natura, deve essere

svolto nel rispetto di quanto prescritto nei Regolamenti e Linee Guida delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari, tempo per tempo vigenti. L'effettiva erogazione della beneficenza deve essere pertanto preceduta da un'attenta attività di analisi e valutazione della domanda presentata dai potenziali beneficiari, da parte dei soggetti competenti della Fondazione, fermo restando, comunque, l'insindacabile giudizio finale del Consiglio di Amministrazione. Sarà necessario, inoltre, accertarsi dell'effettivo e corretto impiego da parte dei beneficiari di quanto erogato;

- l'importo massimo disponibile per le erogazioni è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Tutte le erogazioni devono comunque essere approvate da detto Organo;
- in caso di erogazioni verso Enti pubblici o soggetti legati alla Pubblica Amministrazione, valgono le stesse regole di cui sopra, ovvero quanto disciplinato negli specifici Regolamenti e Linee Guida approvati dal Consiglio di Amministrazione. In tali specifici casi, in aggiunta, ai fini di una corretta informativa e tracciabilità, i soggetti che hanno partecipato al relativo processo dovranno produrre, con frequenza e cadenza temporale, concordata con l'OdV, l'elenco delle beneficenze erogate nonché copia della documentazione prodotta;
- in quanto rappresentanti della Fondazione, i Destinatari non devono cercare di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione, o soggetto ad esso collegato, promettendo o elargendo denaro, doni o prestiti, né con altri incentivi illegali. Per garantire la conformità a queste regole, tutti i regali comunque ritenuti in linea con quanto precedentemente esposto devono essere concordati preventivamente con l'Organismo di Vigilanza. La documentazione prodotta nell'ambito della gestione degli omaggi deve essere debitamente conservata, al fine di assicurare la tracciabilità degli atti svolti;
- le spese di rappresentanza devono sempre essere debitamente giustificate ovvero avere come finalità la promozione ed il miglioramene dell'immagine della Fondazione;
- qualora la Fondazione ricorresse a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione (ad esempio, per l'organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento dedicati al Personale), che potrebbero potenzialmente configurare il rischio di commissione di reati di truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato e malversazione a danno dello Stato, gli addetti incaricati della predisposizione della documentazione a supporto della partecipazione al bando devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata, al fine di evitare di fornire informazioni non veritiere o fuorvianti; i responsabili della gestione e dell'utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuite;
- le comunicazioni ed i versamenti effettuati agli enti previdenziali ed assistenziali, anche in qualità di sostituto d'imposta (ad esempio: INPS, INAIL, assistenza integrativa personale), devono essere veritieri e corretti, in quanto l'omissione o l'alterazione dei dati comporterebbe un tentativo di truffa ai danni della Pubblica Amministrazione. I soggetti incaricati della predisposizione delle informazioni e del successivo invio delle stesse sono tenuti ad assicurare la quadratura dei dati ottenuti con le fonti che le alimentano, assicurandosi che tali fonti riportino tutte le informazioni necessarie o ottenendo l'assicurazione di tale correttezza dai soggetti responsabili della produzione delle informazioni necessarie.

Tutti i Destinatari del presente Modello, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle presenti norme interne, devono osservare le seguenti regole di comportamento nella gestione degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico nonché nel presente capitolo della Parte Speciale;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I documenti devono essere elaborati in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo;
- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte dei soggetti appositamente incaricati;
- ciascuna soggetto è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della (propria) attività disciplinata nella presente norma comportamentale, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica;
- laddove gli adempimenti dovessero essere effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, la Fondazione fa divieto di alterare lo stesso e i dati in esso contenuti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa.

Il Personale che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione è tenuto, oltre che a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel presente Modello, a sottoscrivere a richiesta una descrizione delle operazioni sensibili svolte.

PARTE SPECIALE II: I REATI SOCIETARI E I REATI/ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSI DI MERCATO¹⁵

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE II

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter e dall'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001, nonché con gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-bis e 187-ter del TUF, nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che gli Esponenti, il Personale, i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori della Fondazione devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'OdV nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Si evidenzia che alcune attività sono esternalizzate parzialmente o totalmente, sulla base di specifici contratti di servizio, a soggetti terzi. Questi, nello svolgimento di dette attività, devono attenersi, come previsto in apposita clausola contrattuale, alle prescrizioni del Modello della Fondazione e, in particolare, alle regole illustrate nella presente Parte Speciale.

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati e degli illeciti amministrativi di cui alla presente Parte Speciale, rilevate nella Fondazione sono le seguenti:

- gestione della contabilità, nonché tutte le attività riguardanti la redazione del bilancio della Fondazione, e, in generale, la predisposizione di comunicazioni dirette al pubblico riguardo alla situazione economica, patrimoniale, finanziaria della stessa;
- gestione dei rapporti con la Società di Revisione, il Collegio dei Revisori e gli altri Organi Sociali, nell'ambito delle attività di controllo o di revisione loro legalmente attribuite;
- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- gestione della liquidità della Fondazione (attività di investimento);
- gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno;
- tutte le operazioni che possono incidere sull'integrità del capitale sociale.

¹⁵ Si evidenzia che i profili di rischio connessi ai reati/illeciti amministrativi di abusi di mercato, tenuto conto dell'attuale operatività della Fondazione, risultano a oggi di remota realizzazione e che, tuttavia, si è ritenuto opportuno, qualora in futuro mutino le strategie di investimento adottate dalla Fondazione stessa, disciplinare ugualmente a titolo precauzionale le suddette fattispecie all'interno del presente Modello.

3. FATTISPECIE DI REATO ED ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato e illeciti amministrativi realizzabili previsti dall'art. 25-ter e dall'art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001 nonché dagli artt. 187-bis e 187-ter del T.U.F.

Reati societari (art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001)

Si riportano, di seguito, le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

1. *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)¹⁶

Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 2621 (e quindi relativa a società non quotate), l'art. 2621-bis c.p. prevede riduzioni di pena qualora i fatti illeciti siano di "lieve entità", tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- l'articolo 2622 c.c. è applicabile nel caso in cui il reato di "False comunicazioni sociali" sia commesso nell'ambito di società emittenti strumenti finanziari destinati alla quotazione sul mercato regolamentato;
- tra i soggetti che possono porre in essere le condotte sanzionate, tali norme annoverano: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Esempio

Tali fattispecie si configurano allorché sono inseriti dati falsi o non corretti al fine di delineare una migliore rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della Fondazione, ovvero mediante l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Va altresì segnalato che i reati sono punibili allorché la falsità è idonea a indurre

¹⁶ Fattispecie di reato riformulata della Legge 69/2015. La norma chiarisce che per "società quotate" si intendono quelle: (i) emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; (ii) emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; (iii) emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; (iv) che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; (v) che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

in errore i destinatari in merito alla situazione della Fondazione.

2. *Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c. e art. 29 D.Lgs. n. 39/2010)*

Il reato di cui all'art. 2625 comma 2 del codice civile si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri Organi societari, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

L'art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione. Con la riforma della disciplina della revisione legale dei conti, il reato è stato espunto dall'art. 2625 c.c. dal D.Lgs. n. 39/2010, che ha riordinato la disciplina della revisione legale dei conti, ed è ora punito ai sensi dell'art. 29 di tale decreto, in vigore dal 7 aprile 2010, che prevede la procedibilità d'ufficio e sanzioni più gravi se viene procurato un danno ai soci e a terzi, o nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico.

Poiché l'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 non è stato conseguentemente modificato con l'inserimento di un richiamo anche al citato art. 29, sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al reato di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione"¹⁷, sembra potersi affermare che il reato in questione (impedito controllo nei confronti della società di revisione) non configuri più reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Esempio

La fattispecie si può verificare ogniqualvolta si tende ad impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte della Società di Revisione, del Collegio dei Revisori o di altri Organi Sociali occultando documenti o attraverso altri artifici.

3. *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Esempio

Condotte manipolative nell'ambito dell'attività di investimento della liquidità della Fondazione in

¹⁷ Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34476 del 23 giugno 2011, hanno ritenuto che il reato di falso in revisione legale quale ora previsto dal D.Lgs. n. 39/2010 non rientri più nell'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, in quanto le relative fattispecie non sono più richiamate nell'elenco dei reati previsto dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 e quindi non possono costituire fondamento di tale responsabilità. Secondo la Corte, infatti, il criterio di imputazione che permette l'addebito della condotta della persona fisica all'ente, nel cui interesse/vantaggio questa ha agito, in forza del principio di legalità presuppone la commissione di un illecito nell'ambito di ipotesi tassativamente previste dal legislatore, non potendosi far ricorso a ipotesi di integrazione normativa dalla fattispecie, a mezzo di un possibile rinvio c.d. "mobile".

strumenti finanziari emessi da società non quotate. Diffusione di notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato¹⁸.

4. *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Il reato si perfeziona altresì mediante qualsiasi condotta attiva od omissiva che in concreto determini un ostacolo allo svolgimento delle funzioni demandate alle Autorità di Vigilanza.

La pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Esempio

Invio, da parte della Fondazione, di comunicazioni false o fuorvianti alle Autorità pubbliche di Vigilanza (es. Garante Privacy). Occultamento di comunicazioni dovute.

5. *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

6. *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

7. *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

¹⁸ Poiché i comportamenti che possono originare la fattispecie in esame sono comuni e affini a quelli che rilevano nell'ambito dei reati di market abuse di cui all'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001, nonché dei relativi illeciti amministrativi di cui all'art. 187-bis e 187-ter del TUF, si rimanda, per un maggior dettaglio ai principi generali di comportamento e i principi procedurali specifici relativi a tale ambito. Si ricorda che, in ogni caso, il reato di agiotaggio si applica soltanto per gli strumenti finanziari non quotati.

8. *Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)*

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Integra il reato di Corruzione tra privati (introdotto con Legge del 6 novembre 2012, n. 190, e modificato con D.Lgs. 38/2017), rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, la condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati che sollecitano o ricevono, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone di cui sopra, è punito con le pene ivi previste

Il reato di Istigazione alla corruzione tra privati, introdotto con D.Lgs. 38/2017, si realizza mediante:

- l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1, c.c.);
- la sollecitazione per sé o per altri, anche per interposta persona, di una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione stessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 2, c.c.).

Esempio

Tale fattispecie si potrebbe configurare mediante dazione o promessa di denaro o altra utilità, un esponente apicale/ soggetto con funzioni direttive presso una società privata, anche per interposta persona e/o nel caso in cui la dazione/ offerta/ promessa di utilità non venga accettata, al fine di ottenere un vantaggio per la Fondazione.

Reati ed illeciti amministrativi di abusi di mercato (art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001 e artt. 187-bis e 187-ter del T.U.F.)

La Legge n. 62/2005 ha introdotto, agli articoli 184 e 185 del T.U.F., i reati di "abuso di informazioni privilegiate" e di "manipolazione di mercato", oltre a due corrispondenti fattispecie di illecito amministrativo, le cui condotte sono sostanzialmente identiche a quelle già penalmente punite dai due reati predetti, disciplinate agli artt. 187-bis e 187-ter del T.U.F. medesimo.

La responsabilità amministrativa dell'Ente a fronte delle fattispecie penali di cui agli artt. 184 e 185 del T.U.F. è sancita dall'art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001.

Per quanto invece concerne gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-bis e 187-ter, la responsabilità dell'Ente discende dalla previsione contenuta nell'art. 187-quinquies del T.U.F., il quale rimanda ai medesimi principi, condizioni ed esenzioni del D.Lgs. n. 231/2001, ponendo però sempre a carico dell'Ente, a propria discolpa, la prova secondo cui l'autore dell'illecito ha agito esclusivamente nell'interesse proprio o di un terzo.

Le predette norme mirano a garantire l'integrità, la trasparenza, la correttezza e l'efficienza dei mercati finanziari in ottemperanza al principio per cui tutti gli investitori debbono operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo dell'accesso all'informazione, della conoscenza del meccanismo di fissazione del prezzo e della conoscenza delle origini delle informazioni pubbliche.

Le regole per l'attuazione di detto principio e per la repressione delle sue violazioni sono stabilite dalla legislazione dell'Unione europea, da ultimo con la Direttiva 2014/57/UE (c.d. MAD II) e col Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. MAR) nonché dall'ordinamento italiano col D. Lgs. n. 107/2018, in vigore dal 29 settembre 2018, che ha riscritto anche le disposizioni sanzionatorie del T.U.F. sopra citate.

A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose:

1. **Abuso di informazioni privilegiate (reato):** previsto dall'art. 184 del TUF e costituito dalla condotta di chi
 - in ragione (i) della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, (ii) della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero (iii) dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, (iv) in conseguenza della preparazione o commissione di un reato (es. "Intrusione in un sistema informatico ed estrazione di informazioni privilegiate") – essendo in possesso di un'informazione privilegiata:
 - acquista, vende o compie operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta (*Insider Trading*);
 - comunica l'informazione privilegiata posseduta ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro o professione, o al di fuori di un sondaggio di mercato conforme alle previsioni dell'art. 11 del MAR (*Tipping*);
 - raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate sulla base delle informazioni privilegiate (*Tuyautage*).

Esempio

Per *informazione privilegiata* si intende ogni informazione di carattere preciso, che:

- non è stata resa pubblica;
- riguarda, direttamente o indirettamente, emittente/i di strumenti finanziari quotati o gli strumenti finanziari quotati stessi (anche qualora emessi da società non quotate);
- potrebbe, se resa pubblica, influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti.

La Fondazione potrebbe utilizzare tali informazioni privilegiate per effettuare operazioni di investimento utilizzando la propria liquidità.

2. **Manipolazione di mercato (reato):** previsto dall'art. 185 del TUF e costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false (c.d. manipolazione informativa), compie operazione simulate o altri artifici (c.d. manipolazione operativa), se tali condotte sono idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario interessato dalla notizia o dall'operazione.

Esempio

Le fattispecie previste si possono verificare ogniqualvolta la Fondazione provveda ad effettuare operazioni o artifici atti a determinare una sensibile variazione dei prezzi di strumenti finanziari quotati.

Si ricorda inoltre che le condotte manipolative, in analogia con le condotte riportate per il reato di aggrigotaggio, possono manifestarsi anche in presenza di diffusione di informazioni non veritiere, come nel caso dell'inserimento di informazioni su Internet o la diffusione di un comunicato stampa, che contengono affermazioni false o fuorvianti. Affinché si configuri come reato di manipolazione informativa, il soggetto che diffonde l'informazione deve essere consapevole che la stessa è falsa o fuorviante e che è diffusa al fine di creare una falsa o fuorviante apparenza.

Illeciti amministrativi: abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 187-bis e art. 187-ter T.U.F.)

Sono previste specifiche sanzioni amministrative a fronte di condotte nella sostanza corrispondenti a quelle che formano oggetto delle fattispecie penali (artt. 184 e 185 T.U.F.).

Difatti, gli illeciti amministrativi di cui all'187-bis e all'art.187-ter del T.U.F., anziché descrivere la condotta vietata, rinviano semplicemente ai divieti di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, come definiti dagli articoli 14 e 15 del MAR¹⁹. Il richiamo alle definizioni delle fattispecie contenute nella normativa europea comporta un generale rinvio anche alle altre disposizioni del MAR che definiscono le nozioni di abuso, di comunicazione illecita e di manipolazione e che costituiscono la fonte di riferimento anche per le sopra illustrate fattispecie penali, benché le medesime non ne facciano espresso integrale richiamo.

Le fattispecie di illecito amministrativo, la cui applicazione è di competenza della Consob, potrebbero pertanto colpire una più ampia gamma di condotte²⁰, nella misura in cui siano ritenuti rilevanti elementi e modalità ripresi tramite il riferimento diretto agli artt.14 e 15 del MAR (e conseguentemente alle norme del MAR stesso che ne costituiscono il presupposto) e che non lo siano invece per le condotte penali, che sono state descritte senza fare rinvio espresso al MAR se non per aspetti circoscritti.

Un altro fattore che potrebbe comportare una più estesa ed incisiva applicazione delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penali consiste nel fatto che, mentre per l'illecito penale è necessario il dolo, per l'illecito amministrativo è sufficiente la colpa.

Ciò non esclude l'evenienza che, per i medesimi fatti, la medesima persona possa essere perseguita e punita, cumulando i procedimenti e le sanzioni, sia a titolo di reato sia a titolo di illecito amministrativo: per tale evenienza l'art. 187-terdecies del T.U.F. dispone che l'Autorità giudiziaria e la Consob devono tener conto - al momento dell'irrogazione delle sanzioni di rispettiva competenza a carico delle persone che hanno commesso i fatti e degli enti che rispondono dei reati e degli illeciti amministrativi dei propri dipendenti e apicali - delle sanzioni che sono già state comminate nel procedimento (penale o amministrativo) per prima concluso e che in ogni caso l'esazione della seconda sanzione pecuniaria erogata può avvenire solo per la differenza in eccesso

¹⁹ Anche la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo commesso dai suoi dipendenti o apicali è delineata dall'art. 187-quinquies del T.U.F. mediante il rinvio alla violazione dei divieti di cui gli artt. 14 e 15 del MAR. A carico dell'ente è prevista la sanzione pecuniaria da € 20 mila a € 15 milioni, oppure fino al 15% del fatturato, se questo è superiore a € 15 milioni. La sanzione è aumentata fino a dieci volte il prodotto o il profitto tratti dall'illecito, se questi sono di rilevante entità. A detta sanzione si aggiunge la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito amministrativo.

²⁰ Ad esempio, la condotta dell'insider secondario non è punibile ai sensi dell'art. 184 del T.U.F., ma risulta invece sanzionabile ai sensi dell'art. 187-bis, in forza dell'integrale richiamo dell'art. 14 del MAR.

rispetto all'ammontare della prima sanzione pecuniaria.

4. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI

4.1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le leggi vigenti, lo Statuto, il Codice Etico, i valori e le politiche della Fondazione, nonché le regole contenute nel presente Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, all'interno della Fondazione:

- devono essere definite linee di riporto gerarchico, basate sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di delega;
- deve essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti e dei poteri di ciascun soggetto;
- la comunicazione tra i vari soggetti deve avvenire secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- per ogni fase dei processi deve essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una tracciabilità *sostanziale* (cartacea o informatica) e *formale* (autorizzazioni e verifiche), da qui l'importanza di una formalizzazione comune e condivisa.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati societari e dei reati/illeciti amministrativi di abusi di mercato, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

- le regole stabilite nella presente Parte Speciale del Modello;
- il Codice Etico;
- la normativa esterna in materia;
- la normativa interna, tempo per tempo vigente, in materia;
- i contratti di outsourcing.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Esponenti, al Personale, ai Consulenti, ai Collaboratori ed ai Fornitori della Fondazione, nonché a quanti - pur non rientrando nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 25-ter e 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 e degli artt. 187-bis e 187-ter del TUF.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi e delle regole previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto in particolare divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico) di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Fondazione, non fornendo una corretta rappresentazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione stessa;

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- porre in essere azioni dilatorie o ostruzionistiche al fine di ostacolare, rallentare o fuorviare le attività di vigilanza e controllo svolte dalle Autorità di Vigilanza (es.: Garante Privacy), dal Collegio dei Revisori e dalla Società di Revisione;
- dare o promettere denaro o altre utilità a esponenti apicali e/o persone a loro subordinate di società aventi natura privatistica con la finalità di favorire interessi della Fondazione;
- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie su strumenti finanziari non quotati, al fine di provocare una sensibile alterazione del prezzo di tali strumenti;
- utilizzare le informazioni privilegiate acquisite in funzione del ruolo ricoperto in qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo, della partecipazione al capitale di un emittente o dell'esercizio dell'attività lavorativa, professionale o in funzione dell'ufficio al fine di acquistare o vendere i titoli per trarne un beneficio conseguente alla disponibilità di tale informazione privilegiata;
- comunicare ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, l'informazione privilegiata;
- raccomandare o indurre altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate sulla base della informazione privilegiata;
- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti su una società quotata/strumenti finanziari quotati tramite mezzi di comunicazione, compreso internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- porre in essere le condotte manipolative di qualunque specie;
- sollecitare l'ottenimento di informazioni privilegiate su strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non in base ad accordi contrattuali o ai sensi della normativa applicabile;
- rivelare a terzi informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità.

4.2. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività della Fondazione.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati societari i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori e i Fornitori, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono in particolare tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- siano tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità o Organi di Vigilanza o Controllo (italiani, sovranazionali o stranieri) o degli Organi Sociali;
- sia prestata completa e immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;

- siano rispettati i principi contabili e, in presenza di eventuali modifiche agli stessi, se ingiustificate, siano tempestivamente segnalate all’Organismo di Vigilanza;
- siano rispettati i livelli autorizzativi definiti ai fini dell’approvazione del bilancio di esercizio;
- siano conservate accuratamente le scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da non ostacolare la trasparente ricostruzione degli elementi attivi e passivi determinati;
- siano assicurate le regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l’operazione, chi la registra in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- siano effettuati, da parte dei soggetti di volta in volta competenti, controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni riportate nei documenti di specifica competenza;
- è fatto divieto di promettere versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni, gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi dei regali di cortesia di modico valore), e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a favore di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a controparti o in relazione con la Fondazione, al fine di favorire indebitamente gli interessi della Fondazione.
- il Personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso all’Organismo di Vigilanza qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un Rappresentante delle Autorità pubbliche di Vigilanza di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza;
- in presenza di visite ispettive da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza la gestione da parte dei Destinatari della presente Parte Speciale di tali contatti deve avvenire, ove possibile, alla presenza di almeno due soggetti;
- astenersi dal divulgare notizie false, porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati al fine di produrre una sensibile alterazione del prezzo;
- eventuali documenti riguardanti informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate sono archiviati e conservati, a cura dei soggetti competenti, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza dell’accesso ai documenti già archiviati; l’accesso ai documenti già archiviati è sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate;
- è assicurata la riservatezza di informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate, sia nel caso in cui l’informazione si trovi su supporto informatico sia che si trovi su supporto cartaceo;
- gli eventuali rapporti con Autorità di Vigilanza, giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o con il pubblico in generale sono tenuti esclusivamente da soggetti competenti, i quali devono assicurare la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni comunicate;
- qualora si venisse a conoscenza di violazioni degli obblighi in materia di riservatezza sulle informazioni privilegiate e confidenziali e di prevenzione di fenomeni di abusi di mercato è obbligatorio riferirne tempestivamente all’Organismo di Vigilanza;
- attenersi alle linee guida/norme/disposizioni interne per la gestione della liquidità della Fondazione.

**PARTE SPECIALE III:
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE'
AUTORICICLAGGIO, REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O
EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DELITTI CONTRO LA
PERSONALITÀ INDIVIDUALE, DELITTI DI CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA, REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI
IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI TRANSNAZIONALI**

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE III

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-*octies*, 25-*quater*, 25-*quinquies*, 25-*duodecies* e 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 della Legge 146/2006, nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che gli Esponenti, il Personale, i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori della Fondazione devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'OdV nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Si evidenzia che alcune attività sono esternalizzate parzialmente o totalmente, sulla base di specifici contratti di servizio, a soggetti terzi. Questi, nello svolgimento di dette attività, devono attenersi, come previsto in apposita clausola contrattuale, alle prescrizioni del Modello della Fondazione e, in particolare, alle regole illustrate nella presente Parte Speciale.

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati di cui alla presente Parte Speciale, rilevate nella Fondazione, sono le seguenti:

- selezione dei beneficiari e successiva erogazione di fondi (beneficenze);
- gestione di consulenze, forniture e altri servizi professionali.

3. FATTISPECIE DI REATO ED ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dagli artt. 25-*octies*, 25-*quater*, 25-*quinquies*, 25-*duodecies* e 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 della Legge 146/2006.

A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

Art. 25-octies: reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Il Decreto Legislativo 231 del 16 novembre 2007 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 25-octies che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i Reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Segnatamente, l'art. 25-octies stabilisce:

“1. In relazione ai Reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni”.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”.

La presente Parte Speciale norma in particolare due tipologie di comportamento al fine di contenere i rischi di violazione della normativa in discorso:

- operazioni poste in essere dalla Fondazione per suoi scopi interni (reato direttamente ascrivibile);
- operazioni poste in essere da altri soggetti (ad esempio dai beneficiari) per le quali la Fondazione non ha vigilato adeguatamente, oppure era in accordo (reato in concorso oppure reato di mancata segnalazione, fino all'associazione a delinquere).

Il Decreto legislativo 231 del 16 novembre 2007 espressamente abroga, all'art. 64, comma I, lett. f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

In forza di tale intervento legislativo i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non rilevano più, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001, solo se realizzati transnazionalmente, ma rendono l'ente responsabile anche se commessi sul solo territorio dello Stato italiano.

Per quanto in particolare attiene i reati richiamati agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. espressamente si prevede:

1. Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali

dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

Esempio

Tale fattispecie di reato si potrebbe astrattamente configurare allorquando la Fondazione, anche in concorso con soggetti terzi/outsourcer, dovesse acquistare, ad esempio, software contraffatti, senza le relative licenze, per i propri sistemi informativi.

2. Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che - consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione.

Esempio

Tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi nella Fondazione perlopiù come concorso nel reato con l'esecutore materiale (es.: beneficiario), qualora quest'ultimo commetta il reato con il supporto della Fondazione, ovvero con il favoreggiamento nel commetterlo.

3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p..

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648-ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione della ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648-bis c.p..

Esempio

Tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi nella Fondazione perlopiù come concorso nel reato con l'esecutore materiale (es.: beneficiario), qualora quest'ultimo commetta il reato con il supporto della Fondazione, ovvero con il favoreggiamento nel commetterlo.

4. *Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)*²¹

Risponde del reato di Autoriciclaggio chi, avendo commesso o concorso a commettere un qualsiasi delitto non colposo dal quale provengano denaro, beni, o altre utilità, su questi compie operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma chiarisce che non è punibile colui che destina i proventi illeciti alla mera utilizzazione o godimento personale. Sono invece previste un'aggravante di pena qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di attività professionale, bancaria o finanziaria e un'attenuante per il caso di ravvedimento operoso del reo, finalizzato ad evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o ad assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Art. 25-quater del D.Lgs 231/2001: reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

A) Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi penali speciali:

1. *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico:* previsto dall'art. 270-bis c.p.

Altre fattispecie astrattamente configurabili sono quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione, quali ad esempio:

2. *Assistenza agli associati:* prevista dall'articolo 270-ter c.p.
3. *Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata:* prevista dall'art. 307 c.p.
4. *Assistenza agli associati-associazione mafiosa:* prevista dall'articolo 418 c.p.

B) Delitti con finalità di terrorismo previsti dalla Convenzione di New York del 09.12.1999

Il richiamo a tale Convenzione operato dall'art. 25-quater, comma 4, del Decreto tende chiaramente ad evitare possibili lacune in quanto con essa si intende promuovere la cooperazione internazionale per la repressione delle condotte di raccolta fondi e di finanziamenti in qualunque forma, destinati ad atti di terrorismo in genere o relativi a settori e modalità a maggior rischio, oggetto di trattati internazionali (trasporti aerei e marittimi, rappresentanze diplomatiche, nucleare, ecc.).

Stante l'operatività svolta dalla Fondazione, assume rilevanza prevalentemente la seguente fattispecie di reato prevista dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

1. *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico:* previsto dall'art. 270-bis c.p., e costituita dalla condotta di chi promuove, costituisce, organizza, dirige o

²¹ Introdotto con Legge 15 dicembre 2014 n. 186, entrata in vigore il 01 gennaio 2015.

finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

La punibilità è estesa anche al caso di partecipazione a tali associazioni; ai fini della legge penale la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Esempio

Tale fattispecie, sebbene di remota manifestazione vista l'attività svolta dalla Fondazione, potrebbe verificarsi allorquando, la Fondazione dovesse ricorrere a fornitori di beni o servizi ovvero selezionare come potenziali destinatari della beneficenza soggetti legati al terrorismo.

Art 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale

L'articolo 25-quinquies è stato introdotto attraverso l'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, e prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

La Legge 6 Febbraio 2006 n. 38 e successivamente la Legge 29 ottobre 2016, n. 199²² hanno inoltre introdotto modificazioni all'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 con riferimento a talune fattispecie di delitti contro la personalità individuale ai quali è estesa la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

I possibili delitti sanzionabili sono:

1. *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*, previsto dall'art. 600 c.p.
2. *Prostituzione minorile*, previsto dall'art. 600-bis c.p.
3. *Pornografia minorile*, previsto dall'art. 600-ter c.p., 1° e 2° comma
4. *Detenzione di materiale pornografico*, previsto dall'art. 600-quater c.p.
5. *Pornografia virtuale*, previsto dall'art. 600-quater.1 c.p.
6. *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*, previsto dall'art. 600-quinquies c.p.
7. *Tratta e commercio di schiavi*, previsto dall'art. 601 c.p.
8. *Alienazione e acquisto di schiavi*, previsto dall'art. 602 c.p.
9. *Adescamento di minorenni*, previsto dall'art. 609-undecies c.p.
10. *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, previsto dall'art. 603-bis c.p.

Per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per la Fondazione. Vi sono tuttavia ipotesi in cui la Fondazione potrebbe astrattamente trarre beneficio dall'illecito.

È il caso, ad esempio, del reato di:

²² Legge 29 ottobre 2016, n. 199, rubricata "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" ha introdotto l'art. 603-bis c.p. tra le fattispecie rilevanti previste dall'art. 25-quinquies.

1. **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù:** previsto dall'art. 600 c.p. e costituito dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Esempio

Attraverso il ricorso a fornitori, imprese esterne ed appaltatori dediti alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e alla tratta di persone ovvero allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina. Con riferimento ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

Art 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", previsto dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, è costituito dalla condotta del Datore di Lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato:

- in numero maggiore di tre e/o
- minori in età non lavorativa e/o
- sottoposti a particolari condizioni di sfruttamento (di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis c.p.).

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la sanzione pecuniaria va da un minimo di 25.800 euro ad un massimo di 150.000 euro.

Esempio

Attraverso l'impiego di personale aventi le suddette caratteristiche presso la Fondazione oppure attraverso il ricorso a fornitori, imprese esterne ed appaltatori che impiegano il personale di cui sopra.

Art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001: delitti di criminalità organizzata

L'art. 24-ter del Decreto, inserito dalla L. n. 94/2009, prevede innanzitutto un gruppo di reati inerenti alle varie forme di associazioni criminose, e cioè:

1. **Associazione per delinquere:** prevista dall'art. 416 c. p. e costituita dalla condotta di chi si associa in tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

2. *Associazione di tipo mafioso anche straniera*: prevista dall'art. 416-bis c. p. e costituita dalla condotta di chi, facendo parte di un'associazione, si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

3. *Scambio elettorale politico-mafioso*: previsto dall'art. 416-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi ottiene una promessa di voti in cambio di una erogazione di denaro.

4. *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope* (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

Infine, ai sensi del medesimo art. 24-ter, rilevano anche i seguenti reati, solitamente, anche se non necessariamente, realizzati nell'ambito di organizzazioni criminali.

5. *Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*: (art. 630 c.p.): consiste nel sequestro di una persona con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto in cambio della liberazione. Il profitto potrebbe anche consistere in un vantaggio di natura non patrimoniale²³.

6. *Delitti in tema di armi e di esplosivi*: (art. 407 comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.): consistono nella illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo, con esclusione di quelle da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, o ad aria compressa²⁴.

Esempio

Le condotte previste ai punti 1 e 2, alla luce dell'attività prestata dalla Fondazione sembrerebbero essere di remota attuazione. Potrebbero potenzialmente verificarsi, ad esempio, allorquando la Fondazione dovesse ricorrere a fornitori di beni o servizi ovvero selezionare come potenziali destinatari della beneficenza soggetti coinvolti nelle attività illecite in questione.

Art. 10 della Legge 146/2006: reati transnazionali

A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose in relazione alle fattispecie di reato introdotte dall'art. 10 della Legge 146/2006 di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", il cui compimento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative a carico dell'ente coinvolto ai sensi del D.Lgs.

²³ In casi particolari potrebbero essere ritenuti corresponsabili del reato anche coloro che, pur non avendo partecipato al sequestro, si attivano per far sì che gli autori possano conseguire il riscatto, contribuendo al protrarsi delle trattative e conseguentemente, della privazione della libertà personale del sequestrato, o al conseguimento del profitto da parte dei sequestratori.

²⁴Eventuali collusioni in qualsiasi forma con gli autori dei reati in questione potrebbero comportare il concorso nei reati stessi.

231/2001 ove sussista il carattere di “transnazionalità” della condotta criminosa.

Si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati-presupposto, rilevanti ai fini di detta responsabilità sono:

1. *associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso* (artt. 416 e 416-bis c.p.)
2. *associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri* (art. 291-quater Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
3. *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope* (art. 74 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
4. *traffico di migranti* (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni);
5. reati di intralcio alla giustizia, quali:
 - o *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*²⁵ (art. 337 c.p.);
 - o *favoreggiamento personale* (378 c.p.).

Molte delle condotte criminose citate risultano altresì rubricate all'interno dei suddetti reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001). Tali reati rilevano, pertanto, sia se connotati dal carattere della “transnazionalità”, sia se realizzati solo su base nazionale.

Occorre, infine, evidenziare che la L. 23.7.2009 n. 99 – Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia – in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del “Made in Italy”, dei consumatori e della concorrenza, ha attratto nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate.

²⁵ Si ricorda che tale reato può dar luogo alla responsabilità dell'ente anche se commesso senza le caratteristiche della transnazionalità, essendo richiamato, oltre che dalla Legge n.146/2006, anche dall'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001 (cfr. Parte Speciale I, concernente i “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”)

In particolare, nel testo del D.Lgs. n. 231/2001, gli artt. 25-bis²⁶ e 25-bis.1²⁷ richiamano fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio, mentre l'art. 25-novies - al fine di contrastare ancor più severamente la pirateria delle opere dell'ingegno²⁸ e i gravi danni economici arrecati agli autori e all'industria connessa - rimanda a reati contemplati dalla legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941).

Con la presente Parte Speciale, si intende inoltre prevenire il coinvolgimento in alcuni di detti reati (anche se di remota applicazione per la Fondazione), in particolare in alcuni dei reati contro l'industria e il commercio, nei reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 473 e 474 c.p.) e nei reati in materia di violazione del diritto d'autore²⁹, mitigando, ad esempio, il rischio di acquisire e/o utilizzare beni o servizi di provenienza illecita³⁰.

4. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI

4.1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le leggi vigenti lo Statuto, i Regolamenti e Linee Guida delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari, il Codice Etico, i valori e le politiche della Fondazione, nonché le regole contenute nel presente Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, all'interno della Fondazione:

- devono essere definite linee di riporto gerarchico, basate sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di delega;
- deve essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti e dei poteri di ciascun soggetto;
- la comunicazione tra i vari soggetti deve avvenire secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;

²⁶ A seguito della modifica apportata dalla L. n. 99/2009, l'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/2001 - che in precedenza riguardava i soli ai reati di falsità in materia di monete e di valori di bollo - concerne anche i delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p., i quali hanno in comune con i primi il bene giuridico principalmente tutelato e cioè la fede pubblica, intesa quale affidamento che la generalità dei cittadini ripone nella veridicità di determinati oggetti, segni o attestazioni.

²⁷ Reati contro l'industria e il commercio: art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio; art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio; art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; art. 517c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari; art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza; art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali).

²⁸ Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 633/1941 sono tutelate le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura (anche scientifica o didattica), alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Sono altresì protetti come opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

²⁹ Si rimanda alla Parte Speciale IV "I Delitti informatici e il Trattamento illecito dei dati e i Delitti in Materia di Violazione del Diritto d'Autore" per gli ulteriori principi generali di comportamento e principi procedurali specifici volti a prevenire il rischio di commissione dei reati in questione, con particolare riferimento ai reati in materia di violazione del diritto d'autore.

³⁰ Con particolare riferimento ai rischi connessi all'acquisto di beni e servizi, si rimanda anche alla Parte Speciale I "I Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", all'interno della quale sono illustrati ulteriori principi generali di comportamento e principi procedurali specifici.

- per ogni fase dei processi deve essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una tracciabilità *sostanziale* (cartacea o informatica) e *formale* (autorizzazioni e verifiche), da qui l'importanza di una formalizzazione comune e condivisa.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, dei reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, dei delitti contro la personalità individuale dei delitti di criminalità organizzata e dei reati transnazionali tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

- le regole stabilite nella presente Parte Speciale del Modello;
- il Codice Etico;
- i Regolamenti e Linee Guida delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tempo per tempo vigenti;
- i contratti di outsourcing.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Esponenti, al Personale, ai Consulenti, ai Collaboratori ed ai Fornitori della Fondazione, nonché a quanti - pur non rientrando nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli artt. 24-*ter*, 25-*quater*, 25-*quinquies*, 25-*octies* e 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 della Legge 146/2006.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nella presente Parte Speciale, nonché a quanto stabilito dalle disposizioni (sia esterne che interne) in materia di lotta al riciclaggio e al terrorismo.

I Destinatari della presente Parte Speciale non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge tali da integrare le fattispecie di reato esposte ed in particolare si impegnano al rispetto dei seguenti divieti (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico):

- riconoscere pagamenti di fatture a terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- porre in essere operazioni finalizzate a favorire i reati di cui al D.Lgs. 231/2007, in particolare, nel rispetto degli obblighi e divieti previsti dalla disciplina relativa alla limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore, la Fondazione, nelle attività di incasso e/o pagamento da/verso soggetti terzi, rispetta le disposizioni contenute nella normativa vigente e, in ogni caso, fa assoluto divieto di ricorrere al contante come mezzo di pagamento per le operazioni poste in essere con la Fondazione, fatta eccezione per le spese di importo contenuto gestite con la "piccola cassa" della Fondazione stessa il cui limite è, di norma, non superiore a 100,00 Euro;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli,

aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;

- assumere/impiegare minori in età non lavorativa;
- assumere personale senza il permesso di soggiorno o con il permesso di soggiorno scaduto o non valido.

4.2. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività della Fondazione.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati in oggetto i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono in particolare tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
- siano impedito operazioni in aperto ed evidente contrasto con la normativa nazionale in materia di riciclaggio di denaro. Ad esempio:
 - accettare pagamenti in contanti per importi superiori alla soglia stabilita per legge;
- accettare (o emettere) pagamenti con assegni circolari, bancari o postali non conformi alla normativa sulla trasferibilità dei titoli; il processo relativo all'erogazione di beneficenze (dirette o indirette), in denaro o in natura, deve essere svolto nel rispetto di quanto prescritto nei Regolamenti e Linee Guida delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari, tempo per tempo vigenti. L'effettiva erogazione della beneficenza deve essere pertanto preceduta da un'attenta attività di analisi e valutazione della domanda presentata dai potenziali beneficiari, da parte dei soggetti competenti della Fondazione, fermo restando, comunque, l'insindacabile giudizio finale del Consiglio di Amministrazione. Sarà necessario, inoltre, accertarsi dell'effettivo e corretto impiego da parte dei beneficiari di quanto erogato;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo inerente alla scelta dei beneficiari e alla relativa erogazione dei fondi;
- instaurare rapporti solo con beneficiari, partner e fornitori dei quali non si sia a conoscenza del coinvolgimento in attività illecite e che godano di una reputazione rispettabile e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella della Fondazione;
- approfondire l'identificazione dei beneficiari e dei partner soprattutto quando vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o sorgano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti, anche mediante la collaborazione con gli outsourcer;
- in generale, dedicare particolare attenzione nella valutazione delle possibili forme di collaborazione con società/partner operanti in settori che possano presentare potenzialmente il profilo di rischio connesso con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-ter, 25-quater, 25-quinquies, 25-octies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 della Legge 146/2006. Lo stesso vale per la valutazione dei possibili fornitori di beni e servizi ovvero dei possibili appaltatori, per i quali è necessario adempiere con diligenza a tutte le verifiche di accertamento circa l'attendibilità commerciale e professionale degli stessi;
- assicurare che la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga, a cura dei soggetti competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità; più precisamente devono essere raccolte

informazioni circa i fornitori di beni e servizi in conformità alla normativa interna;

- richiedere e verificare (prevedendo anche specifiche clausole contrattuali) che i propri fornitori rispettino gli obblighi di legge in tema di:
 - o tutela del lavoro minorile e delle donne;
 - o impiego di lavoratori stranieri;
 - o condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
 - o diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza;
 - o protezione dei titoli di proprietà industriale e del diritto d'autore;
- nell'ambito del processo di selezione e assunzione di personale o collaboratori è necessario:
 - o qualora il candidato non sia un cittadino italiano, acquisire il permesso di soggiorno e verificare la validità dello stesso;
 - o rispettare gli obblighi di legge in tema di:
 - tutela del lavoro minorile e delle donne;
 - impiego di lavoratori stranieri;
 - condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
 - diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza;
- inoltrare all'Organismo di Vigilanza una segnalazione quando fanno o sospettano che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti;
- prevedere specifiche clausole contrattuali nei rapporti coi fornitori, a garanzia, in particolare, della provenienza della merce consegnata (i fornitori devono assicurare che la merce non derivi da attività illecite, non sia rubata, non sia contraffatta, ecc.);
- dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso del Personale;
- assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge;
- mantenere rapporti trasparenti e collaborativi.

PARTE SPECIALE IV: I DELITTI INFORMATICI E IL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE IV

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori e i Fornitori, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 24-*bis* e art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che gli Esponenti, il Personale, i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori della Fondazione devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'OdV nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Si evidenzia che alcune attività sono esternalizzate parzialmente o totalmente, sulla base di specifici contratti di servizio, a soggetti terzi. Questi, nello svolgimento di dette attività, devono attenersi, come previsto in apposita clausola contrattuale, alle prescrizioni del Modello della Fondazione e, in particolare, alle regole illustrate nella presente Parte Speciale.

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali Attività Sensibili nella Fondazione, rispetto ai reati previsti dagli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001, sono rappresentate da:

- gestione e utilizzo dei sistemi informatici;
- gestione della documentazione avente finalità probatoria.

3. FATTISPECIE DI REATO ED ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dagli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001.

In data 4 aprile 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica - firmata a Budapest il 23 novembre 2001 (di seguito la "Convenzione") - e le norme di adeguamento dell'ordinamento interno. La legge 18 marzo 2008 n. 48, all'art. 7 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 24-*bis* che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i Delitti informatici e il trattamento illecito dei dati.

Segnatamente, l'art. 24-*bis* stabilisce:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-

quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall' articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, si applica all' ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

In data 31/07/2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 99 del 23/07/09. Tale legge, all'art. 15, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*novies* che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Segnatamente, l'art. 25-*novies* stabilisce:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".

A seguire sono riportate le tipologie di reati previste dagli articoli 24-*bis* e 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001 ed esempi di condotte criminose.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento; o quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

Esempio

Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorché la Fondazione dovesse direttamente o per interposta persona accedere abusivamente a sistemi informatici di terzi, al fine di acquisire informazioni riservate. Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Fondazione.

2. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)

La condotta punita dall'art. 617-quater c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. ad esempio spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. "Denial of service") può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fittizie.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nell'ambito della Fondazione l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall'installazione non autorizzata di un software da parte del Personale della Fondazione stessa.

L'art. 617-quinquies punisce il solo fatto della installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

Esempi

Tale fattispecie potrebbe configurarsi, anche sottoforma di concorso, allorché, la Fondazione direttamente o per interposta persona, intercettasse comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico. Anche in questo caso si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Fondazione.

3. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)

L'art. 635-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero ricomprendersi

anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

L'art. 635-ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da Enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p..

Esempio

Le fattispecie in oggetto prevedono l'attività da parte della Fondazione al fine di distruggere o deteriorare, cancellare informazioni di terzi. Si ritengono tali fattispecie di remota applicazione presso la Fondazione.

4. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)

L'art. 635-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.

L'art. 635-quinquies c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

In questa previsione, a differenza di quanto previsto all'art. 635-ter, non vi è più alcun riferimento all'utilizzo da parte di Enti pubblici: per la configurazione del reato in oggetto, parrebbe quindi che i sistemi aggrediti debbano essere semplicemente "di pubblica utilità"; non sarebbe cioè, da un lato, sufficiente l'utilizzo da parte di Enti pubblici e sarebbe, per altro verso, ipotizzabile che la norma possa applicarsi anche al caso di sistemi utilizzati da privati per finalità di pubblica utilità.

Entrambe le fattispecie sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

È da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di

dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolano gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p..

Esempio

Le fattispecie sono simili a quelle previste dall'art. 635-quater, ma è volto a danneggiare sistemi di pubblica utilità. Anche in questo caso si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Fondazione.

5. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)

L'art. 615-quater punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

L'art. 615-quinquies punisce chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

Tali fattispecie perseguibili d'ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, spyware) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.

La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, ecc., da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

Esempio

La fattispecie potrebbe verificarsi in presenza di accessi da parte del Personale della Fondazione a sistemi informatici di terzi protetti da misure di sicurezza in modo abusivo. Tale condotta potrebbe verificarsi allorché si disponesse di un accesso a sezioni riservate ad abbonati in assenza della regolare autorizzazione.

Anche in questo caso si ritiene che tale fattispecie, seppur potenzialmente verificabile, risulti di remota applicazione presso la Fondazione.

6. Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si

applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del codice penale. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Il concetto di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nell'attribuibilità allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche³¹.

Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione.

Non sembrano poter trovare applicazione, con riferimento ai documenti informatici, le norme che puniscono le falsità in fogli firmati in bianco (artt. 486, 487, 488 c.p.).

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

Esempio

Si ritiene che tale fattispecie potrebbe astrattamente verificarsi in presenza di condotte da parte della Fondazione in violazione delle procedure interne atte alla produzione di documenti aventi finalità probatoria. In particolare, la condotta illecita consiste nell'alterazione di documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria.

7. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti

³¹ Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (cfr. art. 1, lettera p) del D.Lgs. n. 82/2005), il documento informatico è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti", ma:

- se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1 bis);
- anche quando sia firmato con una firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico);
- il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile (al pari della scrittura privata), fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione.

dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato³².

Il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un soggetto “certificatore qualificato”, che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

A tale specifico proposito si osserva che la Fondazione non riveste la qualifica di “certificatore qualificato” e che quindi tale disposizione non è applicabile alla stessa.

Esempio

Con questo articolo è punita la condotta del soggetto, incaricato di prestare servizi di certificazione di firma elettronica, che violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato. Si tratta, pertanto, di un reato che può essere commesso solo dal soggetto che presta servizi di certificazione elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime. Tale fattispecie, pertanto, non risulta applicabile alla Fondazione.

8. Ostacolo alle procedure in tema di definizione, gestione e controllo del “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” (art. 1, comma 11 D.L. n. 105/2019)

Il reato punisce chi, allo scopo di ostacolare o condizionare le Autorità preposte a tutelare il sistema delle infrastrutture tecnologiche strategiche:

1) fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti:

- a) per la predisposizione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi (comprensivi della relativa architettura e componentistica) e dei servizi informatici della PA e degli operatori pubblici e privati con sede in Italia, dai quali dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato o la prestazione di servizio essenziale per le attività civili, sociali o economiche fondamentali e dal cui malfunzionamento, interruzione o abuso possa derivare un pericolo per la sicurezza nazionale;
- b) ai fini delle comunicazioni che detti operatori pubblici e privati devono effettuare al CVCN (Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico) dei contratti di fornitura che intendano stipulare per approvvigionarsi di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati nelle reti, sistemi e servizi di cui al punto che precede;
- c) per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza concernenti il rispetto delle disposizioni e procedure inerenti alla predisposizione e aggiornamento dei predetti elenchi, alla comunicazione delle forniture e alla notifica degli incidenti e alle misure di sicurezza relative ai sopra menzionati, sistemi, reti e servizi;

2) omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Più in generale può osservarsi che molte fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il requisito della commissione nell’interesse o a vantaggio della Fondazione, indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa della stessa. Per altro verso si ricorda che qualora fossero integrati

³² Per certificato qualificato si intende, ai sensi dell’art. 1 lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 82/2005, l’attestato elettronico che collega all’identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche, che sia conforme ai requisiti stabiliti dall’allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori - vale a dire i soggetti che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi con quest’ultime - che rispondono ai requisiti di cui all’allegato II della medesima direttiva.

tutti gli elementi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 la responsabilità della Fondazione potrebbe sorgere, secondo la previsione contenuta nell'art. 8 del Decreto, anche quando l'autore del reato non sia identificabile (dovrebbe quantomeno essere provata la provenienza della condotta da un soggetto apicale o da un soggetto sottoposto, anche se non identificato), evenienza tutt'altro che improbabile nel campo della criminalità informatica, in ragione della complessità dei mezzi impiegati e dell'evanescenza del cyberspazio, che rendono assai difficile anche l'individuazione del luogo ove il reato stesso possa ritenersi consumato.

Va infine ricordato che anche l'art. 640-ter c.p., che punisce il delitto di frode informatica perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico, costituisce reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti; al riguardo si rimanda alla Parte Speciale I.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

- 1. *Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, comma 1 lettera a-bis, L. n. 633/1941)***
- 2. *Abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941)***

Commette il primo delitto in esame chiunque, senza averne il diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere. In alcuni particolari casi - per finalità culturali o di libera espressione ed informazione e con determinate limitazioni - è consentita la comunicazione al pubblico di opere altrui³³.

Il secondo delitto in oggetto consiste nell'abusivo utilizzo dell'opera dell'ingegno altrui (mediante riproduzione, trascrizione, diffusione in qualsiasi forma, commercializzazione, immissione in reti telematiche, rappresentazione o esecuzione in pubblico, elaborazioni creative, quali le traduzioni, i compendi, ecc.) aggravato dalla lesione dei diritti morali dell'autore.

Alla condotta di per sé già abusiva deve cioè aggiungersi anche la violazione del divieto di pubblicazione imposto dall'autore, o l'usurpazione della paternità dell'opera (c.d. plagio), ovvero la sua deformazione, mutilazione, o altra modificazione che offenda l'onore o la reputazione dell'autore.

Entrambe le incriminazioni si applicano in via residuale, quando non risulti presente il dolo specifico del fine di trarre un profitto od un lucro, che deve invece caratterizzare le condotte, in parte identiche, più severamente sanzionate dagli artt. 171-bis e 171-ter.

- 3. *Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis L. n. 633/1941)***

Il primo comma della norma, con riferimento ai programmi per elaboratore³⁴, punisce le condotte di abusiva duplicazione, nonché di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale

³³ Si veda ad es. l'art. 65 della L. n. 633/1941, secondo il quale gli articoli di attualità pubblicati nelle riviste e nei giornali possono essere utilizzati da terzi, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte, la data e l'autore.

³⁴ Ai sensi dell'art. 2, n. 8, della L. n. 633/1941 sono tutelati i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Gli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater della citata legge disciplinano l'estensione dei diritti che competono all'autore del programma e i casi di libera utilizzazione dello stesso, vale a dire le ipotesi in cui sono consentite riproduzioni od interventi sul programma anche senza specifica autorizzazione del titolare dei diritti.

od imprenditoriale (quindi anche per uso limitato all'ambito della propria impresa), concessione in locazione, quando hanno per oggetto programmi contenuti in supporti privi del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Costituiscono inoltre reato l'approntamento, la detenzione o il traffico di qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione da utilizzi abusivi dei programmi.

Il secondo comma, con riferimento alla tutela dei diritti dell'autore di una banca di dati³⁵, punisce la riproduzione - permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma - su supporti non contrassegnati dalla SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico non autorizzate dal titolare del diritto d'autore. Sono altresì sanzionate le condotte di estrazione e di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati, in violazione del divieto imposto dal costituente³⁶ della medesima banca dati. Per estrazione deve intendersi il trasferimento di dati permanente o temporaneo su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma e per reimpiego qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico dei dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Tutte le predette condotte devono essere caratterizzate dal dolo specifico del fine di trarne profitto, vale a dire di conseguire un vantaggio, che può consistere anche solo in un risparmio di spesa.

4. Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171-ter L. n. 633/1941)

La norma elenca una nutrita casistica di condotte illecite - se commesse per uso non personale e col fine di lucro - aventi ad oggetto: opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; supporti di qualunque tipo contenenti opere musicali, cinematografiche, audiovisive, loro fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, multimediali.

Sono infatti punite: le condotte di abusiva integrale o parziale duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento; le condotte, poste in essere da chi non ha partecipato all'abusiva duplicazione o riproduzione, di introduzione in Italia, detenzione per la vendita o distribuzione, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico o trasmissione televisiva o radiofonica, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive; le medesime condotte elencate al punto che precede (salvo l'introduzione in Italia e il far ascoltare in pubblico) riferite a supporti di qualunque tipo, anche se non frutto di abusiva duplicazione o riproduzione, privi del prescritto contrassegno SIAE o con

³⁵Ai sensi dell'art. 2, n. 9, della L. n. 633/1941, le banche di dati consistono in raccolte di opere, dati od altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici od in altro modo. Resta ovviamente salva la distinta tutela riconosciuta ai diritti d'autore eventualmente esistenti sulle opere dell'ingegno inserite nella banca dati. Gli artt. 64-quinquies e 64-sexies della legge disciplinano l'estensione dei diritti dell'autore della banca di dati nonché i casi di libera utilizzazione della stessa.

³⁶I diritti del costituente sono regolati dagli artt. 102-bis e 102-ter della L. n. 633/1941. Per costituente si intende colui che effettua investimenti rilevanti per la creazione, la verifica o la presentazione di una banca di dati ed al quale compete, indipendentemente dalla tutela che spetta al suo autore in ordine ai criteri creativi secondo i quali il materiale è stato scelto ed organizzato, il diritto di vietare le operazioni di estrazione o di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati. Per le banche di dati messe a disposizione del pubblico, ad esempio mediante libero accesso on line, gli utenti, anche senza espressa autorizzazione del costituente, possono effettuare estrazioni o reimpieghi di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, per qualsivoglia fine, salvo che l'estrazione od il reimpiego siano stati espressamente vietati o limitati dal costituente.

contrassegno falso.

Sono altresì sanzionate le condotte abusive concernenti, in sintesi: la diffusione di servizi ricevuti con decodificatori di trasmissioni criptate; i traffici di dispositivi che consentano l'accesso abusivo a detti servizi o di prodotti diretti ad eludere le misure tecnologiche di contrasto agli utilizzi abusivi delle opere protette; la rimozione o l'alterazione delle informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparanti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti, ovvero l'importazione o la messa in circolazione di opere dalle quali siano state rimosse od alterate le predette informazioni.

5. *Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171-septies L. n. 633/1941)*

Commettono il reato i produttori od importatori di supporti contenenti software destinati al commercio che omettono di comunicare alla SIAE i dati necessari all'identificazione dei supporti per i quali vogliono avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE³⁷.

È altresì punita la falsa attestazione di assolvimento degli obblighi di legge rilasciata alla SIAE per l'ottenimento dei contrassegni da apporre ai supporti contenenti software od opere audiovisive.

6. *Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-octies L. n. 633/1941)*

Il delitto è commesso da chiunque, per fini fraudolenti produce, importa, promuove, installa, pone in vendita, modifica o utilizza anche per solo uso personale, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

Esempio

In linea generale, stante l'oggetto sociale della Fondazione, si ritiene che tali fattispecie di reato siano di remota applicazione per quest'ultima. Uno dei pochi esempi di condotta illecita, che potrebbe essere potenzialmente configurabile all'interno della Fondazione, è riconducibile all'abusiva duplicazione, anche per il tramite di soggetti terzi/outsourcer, di programmi/software per i Personal Computer.

4. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI

4.1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le leggi vigenti, lo Statuto, il Codice Etico, i valori e le politiche della Fondazione, nonché le regole contenute nel presente Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, all'interno della Fondazione:

- devono essere definite linee di riporto gerarchico, basate sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di delega;
- deve essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti

³⁷ L'art. 181-bis, comma 3, della L. n. 633/1941 dispone che, fermo restando il rispetto dei diritti tutelati dalla legge, possono essere privi del contrassegno SIAE i supporti contenenti software da utilizzarsi esclusivamente tramite elaboratore elettronico, che non contengano opere audiovisive intere non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero riproduzioni di parti eccedenti il 50% di preesistenti opere audiovisive, che diano luogo a concorrenza nell'utilizzazione economica delle stesse.

e dei poteri di ciascun soggetto;

- la comunicazione tra i vari soggetti deve avvenire secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- per ogni fase dei processi deve essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una tracciabilità *sostanziale* (cartacea o informatica) e *formale* (autorizzazioni e verifiche), da qui l'importanza di una formalizzazione comune e condivisa.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati in oggetto, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

- le regole stabilite nella presente Parte Speciale del Modello;
- il Codice Etico;
- i contratti di outsourcing;
- la normativa interna tempo per tempo vigente in materia.

Si evidenzia che la Fondazione ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni di Vigilanza ed al Codice della privacy, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione (IT), a tutela del patrimonio informativo.

Le misure di sicurezza, adottate ed eventualmente da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati e la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità, sono descritte, per la parte relativa alle procedure informatiche utilizzate dalla Fondazione, ma di proprietà dell'outsourcer, in apposita normativa interna dell'outsourcer. Lo stesso vale per la descrizione dei criteri adottati al fine di garantire la sicurezza dei trattamenti esternalizzati.

Si evidenzia che le verifiche circa le misure di sicurezza implementate spettano, per quanto di rispettiva competenza, sia alla Fondazione che all'outsourcer.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Esponenti, al Personale, ai Consulenti, ai Collaboratori ed ai Fornitori della Fondazione, nonché a quanti - pur non rientrando nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole, nonché a quanti agiscano in nome e per conto della Fondazione.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto in generale divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico) di:

- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
 - o acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
 - o danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
 - o utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;

- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria³⁸ in assenza di una specifica autorizzazione;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza (Antivirus, Firewall, proxy server, ecc.);
- lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password);
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- entrare nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- duplicare abusivamente programmi/software per i Personal Computer.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di acquisire informazioni riservate;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Fondazione o dell'outsourcer, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (virus, worm, troian, spyware, dialer, keylogger, rootkit, ecc.) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti

³⁸ Per "documento informatico" deve intendersi – secondo quanto espressamente indicato dall'articolo 1,lett. p) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (il c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale) - "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;

- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- porre in essere mediante l'accesso alle reti informatiche condotte illecite costituenti violazioni di diritti sulle opere dell'ingegno protette, quali, a titolo esemplificativo:
 - o diffondere in qualsiasi forma opere dell'ingegno non destinate alla pubblicazione o usurparne la paternità;
 - o abusivamente duplicare, detenere o diffondere in qualsiasi forma programmi per elaboratore od opere audiovisive o letterarie;
 - o detenere qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione dei programmi di elaborazione;
 - o riprodurre banche di dati su supporti non contrassegnati dalla SIAE, diffonderle in qualsiasi forma senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore o in violazione del divieto imposto dal costituente;
 - o rimuovere o alterare informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti;
 - o importare, promuovere, installare, porre in vendita, modificare o utilizzare, per fini fraudolenti, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

I soggetti di volta in volta competenti, sia della Fondazione che dell'outsourcer, devono attivarsi, per quanto di rispettiva competenza, al fine di porre in essere quelle azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- valutare la corretta implementazione tecnica del sistema "deleghe e poteri" definito nel Modello a livello di sistemi informativi ed abilitazioni utente riconducibile ad una corretta *Segregation of Duties*;
- monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze parti;
- monitorare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i reati informatici e di trattamento dei dati;
- monitorare e tenere aggiornato l'inventario dei software utilizzati dalla Fondazione;
- predisporre e mantenere il censimento degli applicativi che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione;
- monitorare la presenza di software contraffatti ovvero senza le relative licenze sui Personal Computer utilizzati dal Personale della Fondazione.

4.2. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati nonché

dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, tutti i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori e i Fornitori, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze – sono, in particolare, tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione avverso la commissione delle condotte rilevanti. In particolare, devono essere rispettate le seguenti regole di comportamento:

- gli strumenti messi a disposizione del Personale devono essere utilizzati nel rispetto delle regole interne; in particolare, il Personale è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a assegnate (es.: Personale Computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Fondazione deve essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
- le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;
- non deve essere consentito l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali;
- la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi messi a disposizione del Personale deve avvenire esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- siano svolte le attività di monitoraggio sui log di sistema;
- siano, sui diversi applicativi utilizzati, applicate le regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;
- la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica della Fondazione sia svolta nel rispetto delle regole interne ed in modo da consentire un monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa;
- non deve essere consentita l'installazione di software, da parte dei singoli utenti, sui propri Personal Computer;
- le attività svolte da parte di Fornitori/outsourcer terzi in materia di:
 - networking;
 - gestione applicativi;
 - gestione sistemi hardware,devono rispettare i principi e le regole interne al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed informatici;
- i contratti con gli outsourcer devono contenere una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno nel suo rispetto;
- prevedere a livello di contratto la presenza di regole inerenti al rispetto delle norme in materia di violazione del diritto d'autore.

PARTE SPECIALE V: I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E I REATI AMBIENTALI

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE V

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 (articolo inserito dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 e modificato dall'art. 300 del D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)³⁹ e dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 (articolo inserito dal D.Lgs. n. 121 del 7/07/2011), nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che gli Esponenti, il Personale, i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori della Fondazione devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'OdV nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Si evidenzia che alcune attività sono esternalizzate parzialmente o totalmente, sulla base di specifici contratti di servizio, a soggetti terzi. Questi, nello svolgimento di dette attività, devono attenersi, come previsto in apposita clausola contrattuale, alle prescrizioni del Modello della Fondazione e, in particolare, alle regole illustrate nella presente Parte Speciale.

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le Attività Sensibili rispetto ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e ai reati ambientali nella Fondazione sono rappresentate rispettivamente da:

- tutte le attività svolte all'interno dei locali della Fondazione (e relativa gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- le attività relative alla gestione dei rifiuti.

³⁹ Si evidenzia che l'art. 300 del D.Lgs. 81/08 ha modificato l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 lasciando nella sostanza immutata l'individuazione delle fattispecie penali che costituiscono reati presupposto; l'art. 30 del D.Lgs. 81/08 ha inoltre ha esplicitato le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame.

3. FATTISPECIE DI REATO ED ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies e dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies che aggiunge all'elenco degli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Successivamente è stato emanato il c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106) che ha profondamente riordinato le molteplici fonti normative previgenti in materia. Per quanto concerne la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 300 ha modificato l'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 lasciando nella sostanza immutata l'individuazione delle fattispecie penali che costituiscono reati presupposto; l'art. 30 inoltre ha esplicitato le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame.

Finalità delle citate disposizioni è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione alla recrudescenza del fenomeno degli incidenti sul lavoro ed alla esigenza di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti lavorativi.

A seguire sono riportate esempi di condotte criminose in relazione a quanto previsto dai reati di cui all'art 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

1. **Omicidio colposo:** reato previsto dall'art. 589 c.p., e costituito dalla condotta di chi cagiona, per colpa, la morte di una o più persone.

Esempio

Tale fattispecie, sebbene di remota manifestazione vista l'attività svolta dalla Fondazione, potrebbe verificarsi allorquando venga colposamente cagionata la morte di una o più persone per la mancata predisposizione di adeguate misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, secondo le relative normative nel tempo vigenti.

2. **Lesioni personali colpose gravi o gravissime:** reato previsto dall'art. 590, terzo comma, c.p. e costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima o abbia determinato una malattia professionale in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro.

Esempio

Tali fattispecie potrebbero verificarsi allorquando vengano colposamente cagionate lesioni gravi o gravissime o una malattia professionale per la mancata predisposizione di adeguate misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, secondo le relative normative nel tempo vigenti.

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi del predetto art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, entrambe le condotte devono essere caratterizzate dalla violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Vengono a tal proposito in considerazione molteplici disposizioni, ora in gran parte confluite nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito dell'abrogazione da parte del medesimo Testo Unico di varie leggi speciali previgenti, tra le quali, fundamentalmente: il D.P.R. 27.4.1955 n. 547 in tema di prevenzione degli infortuni; il D.P.R. 19.3.1956 n. 303 che disciplinava l'igiene del lavoro; il D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 che conteneva norme generali sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; il D.Lgs. 14.8.1996 n. 494 in tema di sicurezza dei cantieri.

A completamento del corpo normativo delineato dalle specifiche misure di prevenzione prescritte dalle leggi in materia si colloca la più generale previsione di cui all'art. 2087 del codice civile, in forza della quale il Datore di Lavoro deve adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Va infine tenuto presente che la giurisprudenza ritiene che i reati in questione siano imputabili al Datore di Lavoro anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore, ma un estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio non abbia caratteri di anormalità ed eccezionalità.

Reati ambientali (art. 25-undecies)

L'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 individua gli illeciti dai quali, nella materia della tutela penale dell'ambiente, fondata su disposizioni di matrice comunitaria, discende la responsabilità amministrativa degli enti⁴⁰.

Si tratta di reati descritti nel codice penale, nel D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente, per brevità nel seguito C.A.⁴¹) e in varie leggi speciali, sia di natura delittuosa, puniti in presenza di dolo, sia di tipo contravvenzionale⁴², per i quali non è richiesta la condotta intenzionale, ma è sufficiente la sola colpa.

Tra le numerose fattispecie contemplate nell'art. 25-undecies, quelle che potenzialmente potrebbero essere

⁴⁰ L'art. 25-undecies è stato inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 dal D. Lgs. n. 121/2011, in vigore dal 16/8/2011, emanato in forza della delega conferita al Governo con l'art. 19 della L. n. 96/2010 per il recepimento delle Direttive 2008/99/CE sulla "tutela penale dell'ambiente" e 2009/123/CE sull'"inquinamento provocato dalle navi" e modificato con la L. n. 68/2015, recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.

⁴¹ Le fattispecie delittuose sono quelle previste dal C.A. agli artt. 258, comma 4, 260, c. 1 e 2, 260-bis, commi 6, 7 e 8, nonché i reati di falsi documentali in tema di commercio di specie animali e vegetali e il reato di inquinamento doloso provocato da navi.

⁴² Le fattispecie delittuose sono quelle previste dal codice penale (eccetto gli artt. 727-bis e 733-bis) e dal C.A. agli artt. 258, comma 4, 2° periodo, 260, c. 1 e 2, 260-bis, commi 6, 7 e 8, nonché i reati di falsi documentali in tema di commercio di specie animali e vegetali e il reato di inquinamento doloso provocato da navi. Di regola, le fattispecie contravvenzionali sono punite anche se commesse a titolo di colpa; i delitti di inquinamento e disastro ambientale, se commessi per colpa, sono puniti ai sensi dell'art. 452-quinquies codice penale e costituiscono anch'essi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

commesse nell'ambito delle attività svolte dalla Fondazione sono le seguenti:

1. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena di [...] se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena di [...] e con l’ammenda da [...] se si tratta di rifiuti pericolosi” (art. 256, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006).

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena di [...] e con l’ammenda da [...]. Si applica la pena di [...] e dell’ammenda da [...] se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi” (art. 256, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006).

“Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni” (256, comma 4, D. Lgs 152/2006).

“Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito [...]” (art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006).

“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1 lettera b) è punito [...]. (art. 256, comma 6, primo periodo).

Esempio

Gestione non corretta dei propri rifiuti (es.: aree non dedicate allo stoccaggio dei rifiuti, superamento dei limiti temporali di stoccaggio del deposito temporaneo – oltre un anno; deposito su suolo nudo)

2. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies, comma 1c.p.)

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito [...]

Esempio

Affidamento del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti a recuperatori/smaltitori terzi coinvolti in traffici illeciti di rifiuti.

4. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI

4.1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le leggi vigenti, lo Statuto, il Codice Etico, i valori e le politiche della Fondazione, nonché le regole contenute nel presente Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs.

231/2001.

In particolare, all'interno della Fondazione:

- devono essere definite linee di riporto gerarchico, basate sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di delega;
- deve essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti e dei poteri di ciascun soggetto;
- la comunicazione tra i vari soggetti deve avvenire secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- per ogni fase dei processi deve essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una tracciabilità *sostanziale* (cartacea o informatica) e *formale* (autorizzazioni e verifiche), da qui l'importanza di una formalizzazione comune e condivisa.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

- le regole stabilite nella presente Parte Speciale del Modello;
- il Codice Etico;
- i contratti di outsourcing.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Esponenti, al Personale, ai Consulenti, ai Collaboratori ed ai Fornitori della Fondazione, nonché a quanti - pur non rientrando nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del Modello (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* e art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni delle regole previste nella presente Parte Speciale nonché della normativa interna.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 (T.U.S.), dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente, nonché quanto definito dalla Fondazione, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori e comunicare tempestivamente, ai soggetti individuati e nelle modalità definite nella normativa interna tempo per tempo vigente, eventuali segnali di rischio/pericolo (ad esempio "quasi incidenti"), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure interne in materia.

Ai fini della presente Parte Speciale, si ricorda che alla data di predisposizione del Modello, i soggetti che operano presso la Fondazione sono "distaccati" da Intesa Sanpaolo S.p.A. e che i locali presso i quali tali soggetti svolgono la propria attività lavorativa sono di proprietà di Intesa Sanpaolo S.p.A. stessa.

Per tali motivi, gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente ricadono principalmente sotto la responsabilità dell'outsourcer, il quale ha provveduto ad implementare idonee misure

di prevenzione atte e prevenire i reati oggetto della presente Parte Speciale.

4.2. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, Datore di Lavoro, Dirigenti delegati, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), Medico Competente (M.C.), addetti primo soccorso, addetti emergenze in caso d'incendio, devono, per quanto di rispettiva competenza:

- individuare e programmare misure di prevenzione e protezione al fine di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in merito alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ponendo altresì in essere le necessarie attività di sorveglianza sanitaria e le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- effettuare annualmente una valutazione dei rischi in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08⁴³ in merito agli standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, predisponendo le misure di prevenzione e protezione conseguenti. A tal proposito, i soggetti competenti devono attivare un piano di controllo sistematico al fine di verificare la corretta gestione delle procedure e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro. Il piano, in particolare, deve contemplare aree e attività della Fondazione da verificare, modalità di esecuzione delle verifiche, modalità di rendicontazione;
- controllare che le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando il monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dal documento di valutazione dei rischi;
- dare la possibilità al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, di accedere alla documentazione interna inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e di chiedere informazioni al riguardo. Il medesimo Rappresentante può accedere ai luoghi di lavoro e formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte delle Autorità competenti;
- far sottoporre gli ambienti di lavoro a visite e valutazioni da parte di soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti;

⁴³ Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è redatto in conformità alla normativa nazionale ed alle linee guida nazionali ed Europee (ISPESL, INAIL, UNI-EN-ISO, Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza). In particolare, sono recepite le "Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)" elaborate dall'UNI - INAIL nel settembre 2001. Il "Sistema di Gestione Aziendale per la Prevenzione e Protezione" delineato nel documento sopra citato prende come riferimento sistemi di qualità conforme alle leggi vigenti e al più avanzato standard di riferimento: UNI ISO 45001 (nel 2018 lo Standard Internazionale ISO ha sostituito il British Standard Occupational Health and Safety Assessment Series - OHSAS 18001:2007).

- prevedere un’idonea attività di vigilanza e verifica sull’applicazione e l’efficacia delle procedure adottate;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto delle peculiarità delle violazioni di cui ai punti precedenti;
- favorire e promuovere l’informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, alle misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, alle procedure di pronto soccorso, alla lotta antincendio ed alla evacuazione dei lavoratori;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei confronti di tutti i lavoratori non dipendenti, con particolare riferimento all’ambito dei contratti regolati dal D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nei confronti dei soggetti beneficiari di iniziative di tirocinio e dei terzi in genere che dovessero trovarsi nei luoghi di lavoro;
- garantire la definizione e l’aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Fondazione) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra l’altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio / pericolo quali “quasi incidenti”;
- assicurare l’idoneità delle risorse, umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Fondazione per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture utilizzate dalla Fondazione.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati ambientali, devono essere rispettati i seguenti principi procedurali specifici:

- ogni trasporto di rifiuti speciali deve essere accompagnato da un formulario d’identificazione sottoscritto dal trasportatore;
- il formulario d’identificazione dei rifiuti speciali compilato e sottoscritto dal trasportatore deve essere inoltre sottoscritto, previa verifica, da parte di un soggetto appositamente incaricato della Fondazione;
- deve essere effettuata una verifica a campione sulla corretta gestione dei rifiuti con particolare riguardo a quelli speciali e, se presenti, a quelli pericolosi da parte dei soggetti competenti;
- rifiuti speciali, così come definiti dalla vigente normativa, devono essere consegnati soltanto ai Fornitori incaricati del trasporto;
- conservare nei termini di legge (cinque anni dall’ultima registrazione) il formulario d’identificazione dei rifiuti speciali e del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi;
- considerare come requisito rilevante per la valutazione del Fornitore, ove la natura della fornitura lo renda possibile e opportuno, le certificazioni ambientali.

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale nonché quanti sono tenuti al rispetto di specifiche norme interne alla Fondazione, devono inoltre rispettare le seguenti regole di comportamento:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dai soggetti competenti e dalle Autorità competenti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di

lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

- segnalare immediatamente ai soggetti competenti ovvero agli addetti alla gestione delle emergenze ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo;
- assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es.: Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ARPA, Comune, Provincia ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- mettere a disposizione delle Autorità di Vigilanza le informazioni necessarie in accordo con quanto previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- provvedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, a:
 - informare le controparti sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate ad operare e ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese compresi gli eventuali lavoratori autonomi, evidenziando nei contratti per i quali sia prescritto i costi per la sicurezza;
 - inserire specifiche clausole sul rispetto della normativa ambientale.

Allo scopo di prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime attraverso l'appalto all'esterno di attività, la Fondazione dovrà verificare il rispetto, da parte della società esterna, delle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale devono assicurare la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni messe a disposizione delle Autorità di Vigilanza secondo quanto previsto dalla normativa esterna e interna di riferimento.

Si evidenzia che i divieti e le regole di cui sopra sono applicabili anche agli eventuali soggetti terzi, ai quali sono affidati compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'ambiente.

PARTE SPECIALE VI – REATI TRIBUTARI

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE VI

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che gli Esponenti, il Personale, i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori della Fondazione devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'OdV nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Si evidenzia che alcune attività sono esternalizzate, sulla base di specifici contratti di servizio, a soggetti terzi. Questi, nello svolgimento di dette attività, devono attenersi, come previsto in apposita clausola contrattuale, alle prescrizioni del Modello della Fondazione e, in particolare, alle regole illustrate nella presente Parte Speciale.

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati tributari di cui alla presente Parte Speciale, rilevate nella Fondazione sono le seguenti:

- relazioni con rappresentanti della Pubblica Amministrazione in occasione di visite ispettive/sopralluoghi presso la sede della Fondazione (ad es. Agenzia delle Entrate);
- gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione (ad es. Agenzia delle Entrate);
- gestione della contabilità, nonché tutte le attività riguardanti la redazione del bilancio della Fondazione, e, in generale, la predisposizione di comunicazioni dirette al pubblico riguardo alla situazione economica, patrimoniale, finanziaria della stessa.

Si specifica che:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione in generale (tra cui anche l'Agenzia delle Entrate) sono disciplinati nell'ambito della Parte Speciale I, a cui si rimanda;
- le attività di gestione della contabilità sono disciplinate nell'ambito della Parte Speciale II, a cui si rimanda.

3. FATTISPECIE DI REATO ED ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE

La responsabilità degli enti è estesa ad alcuni dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal D. Lgs. n. 74/2000, che detta la disciplina di portata generale sui reati tributari, al fine di rafforzare

la repressione del fenomeno dell'evasione fiscale e per recepire le disposizioni della legislazione europea poste a tutela degli interessi della finanza pubblica dell'Unione.

Le nuove fattispecie in materia tributaria sono state inserite nell'articolo 25-quinquiesdecies (reati tributari)⁴⁴.

Alla luce del fatto che la Fondazione non è soggetta agli adempimenti dichiarativi relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e non emette fatture attive, i seguenti reati tributari: "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (art. 2 D.Lgs n.74/2000), "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000), "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000) e "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte" (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000), non appaiono configurabili in capo alla Fondazione stessa.

Altresì, i seguenti reati tributari: "Dichiarazione infedele" (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000), "Omessa dichiarazione" (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) e "Indebita compensazione" (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000), non appaiono configurabili in capo alla Fondazione in quanto, affinché le condotte siano punibili, detti reati devono essere commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. La Fondazione, come già esplicitato sopra, non è soggetta agli adempimenti dichiarativi sul valore aggiunto.

Ciò premesso, si specifica che il reato tributario "Occultamento o distruzione di documenti contabili" (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000) è stato considerato applicabile, in via remota, allorché la Fondazione dovesse occultare o distruggere, in tutto o in parte, documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di consentire l'evasione a terzi e ottenere un vantaggio indebito per la Fondazione stessa.

Si descrivono qui di seguito gli illeciti in questione.

Art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 - Reati Tributari.

1. Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs n.74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n.74/2000)

Il primo reato è commesso da chi presenta dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA che indichino elementi passivi fittizi, risultanti da fatture o da altri documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie o conservati a fini di prova. Le fatture o i documenti utilizzati sono connotati da falsità materiale o ideologica circa l'esistenza in tutto o in parte delle operazioni in essi indicati, o circa il soggetto controparte.

⁴⁴ Il D. Lgs. 231/2001 è stato modificato dall'articolo 39 del D. L. n. 124/2019, che ha introdotto i reati tributari (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000), Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000), Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000), Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000), Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)) con effetto dal 24 dicembre 2019.

Successivamente, il D.Lgs. 75/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020 ed entrato in vigore il 30 luglio 2020, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001, i seguenti ulteriori reati tributari: Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000), Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000), Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000), specificando che le condotte sono punibili laddove commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Il secondo reato sussiste allorché, al di fuori del caso di uso di fatture o documenti attestanti operazioni inesistenti che precede, in una delle predette dichiarazioni siano indicati elementi attivi inferiori a quelli effettivi, oppure fittizi elementi passivi, crediti e ritenute, mediante la conclusione di operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, oppure avvalendosi di documenti falsi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o conservati ai fini di prova, o di altri mezzi fraudolenti idonei a falsare la contabilità ostacolando l'accertamento o inducendo in errore l'Agenzia delle Entrate. Tale reato non sussiste quando non sono superate determinate soglie, oppure la falsa rappresentazione della realtà non sia ottenuto con artifici, ma si tratti di mera omissione degli obblighi di fatturazione e annotazione o della sola indicazione in dichiarazione di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Entrambi i reati si perfezionano con la presentazione delle dichiarazioni. Sono però puniti anche i delitti tentati⁴⁵, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 74/2000, qualora siano compiuti atti preparatori della dichiarazione fraudolenta, che possano consistere ad esempio nella sola annotazione delle informazioni non veritiere nella contabilità, al fine di evadere l'IVA per un valore non inferiore a € 10 milioni e i fatti avvengano in parte in Italia e in parte in altro Stato UE.

2. *Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)*

Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n.74/2000)

Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000)

Tali reati puniscono rispettivamente chi:

- nelle dichiarazioni annuali dei redditi o IVA indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, e siano superate determinate soglie di rilevanza penale;
- non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte (o la dichiarazione di sostituto di imposta) quando è superata una determinata soglia di imposta evasa;
- non versa le imposte dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a una determinata soglia.

Dette condotte comportano anche la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 solo se hanno ad oggetto l'evasione dell'IVA per un importo non inferiore a € 10 milioni e se sono commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.

In presenza di entrambe le circostanze il reato di dichiarazione infedele è punito, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 74/2000, anche se è solo tentato⁴⁶, quando cioè sussistano atti preparatori, quali ad esempio l'omissione di obblighi di fatturazione, che potranno quindi aver effetto sulla successiva dichiarazione, se tali fatti siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato membro dell'UE.

3. *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)*

Commette il reato chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o l'IVA, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

⁴⁵ Si ricorda che ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 231/2001 la responsabilità degli enti per i delitti tentati non sussiste se l'ente volontariamente impedisce la finalizzazione dell'azione o il verificarsi dell'evento.

⁴⁶ Cfr. nota precedente.

L'emittente delle fatture o dei documenti e chi partecipa alla commissione di tale reato non sono punibili anche a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta commesso dal terzo che si avvale di tali documenti, così pure tale terzo non è punibile anche a titolo di concorso nel reato di emissione in oggetto.

4. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato è commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA o di consentirne l'evasione da parte di terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Esempio

Tale fattispecie di reato si potrebbe potenzialmente configurare (i) nell'ambito di eventuali adempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate o (ii) nell'ambito della gestione della contabilità e predisposizione del bilancio, allorquando la Fondazione dovesse occultare o distruggere, in tutto o in parte, documenti di cui è obbligatoria la conservazione (e.g. documenti connessi all'esercizio da parte della Fondazione del ruolo di sostituto d'imposta – i.e. fatture), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari di terzi (e.g. degli enti per cui la Fondazione agisce in qualità di sostituto d'imposta), al fine di consentire l'evasione a terzi e ottenere un vantaggio indebito per la Fondazione.

5. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

La condotta punita consiste nel compimento, sui beni propri o di terzi, di atti dispositivi simulati o fraudolenti, idonei a rendere incapiente la procedura di riscossione coattiva delle imposte sui redditi dell'IVA, di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte, per un ammontare complessivo superiore a 50 mila euro.

È altresì punita la condotta di chi nell'ambito di una procedura di transazione fiscale, al fine di ottenere per sé o per altri un minor pagamento di tributi e accessori, indica nella documentazione presentata elementi attivi inferiori a quelli reali o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50 mila euro.

4. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI

4.1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le leggi vigenti, lo Statuto, il Codice Etico, i valori e le politiche della Fondazione, nonché le regole contenute nel presente Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, all'interno della Fondazione:

- devono essere definite linee di riporto gerarchico, basate sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di delega;
- deve essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti e dei poteri di ciascun soggetto;
- la comunicazione tra i vari soggetti deve avvenire secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- per ogni fase dei processi deve essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una

tracciabilità *sostanziale* (cartacea o informatica) e *formale* (autorizzazioni e verifiche), da qui l'importanza di una formalizzazione comune e condivisa.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati tributari, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

- le regole stabilite nella presente Parte Speciale del Modello;
- il Codice Etico;
- la normativa esterna in materia;
- la normativa interna, tempo per tempo vigente, in materia;
- i contratti di outsourcing.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Esponenti, al Personale, ai Consulenti, ai Collaboratori ed ai Fornitori della Fondazione, nonché a quanti - pur non rientrando nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle regole previsti nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto in particolare divieto di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità Fiscali in errore;
- procedere con il pagamento di una fattura senza verificare preventivamente l'effettività, la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla controparte;
- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- occultare scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

4.2. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati tributari, tutti i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori e i Fornitori, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono, in particolare, tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione avverso la commissione delle condotte rilevanti.

In particolare, devono essere rispettate le seguenti regole di comportamento:

- mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'Autorità Fiscale (anche qualora sia un soggetto terzo ad interfacciarsi con l'Autorità Fiscale) garantendo a quest'ultima, tra l'altro, la piena comprensione dei fatti sottesi all'applicazione delle norme fiscali;
- stabilire rapporti di cooperazione con le amministrazioni fiscali (anche qualora sia un soggetto terzo ad interfacciarsi con l'Autorità Fiscale), ispirati alla trasparenza e fiducia reciproca e volti a prevenire i conflitti, riducendo quindi la possibilità di controversie;
- eseguire gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'autorità fiscale;
- interpretare le norme in modo conforme al loro spirito e al loro scopo rifuggendo da strumentalizzazioni

della loro formulazione letterale;

- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento volto ad evadere, o consentire ad altri di evadere, le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- assicurare la veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali e garantire che le stesse siano predisposte nel rispetto dei principi di completezza, competenza e trasparenza;
- garantire che nella gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e consulenze, siano rispettate le norme fiscali applicabili e che il contratto, la fornitura, la fatturazione e i pagamenti intercorrano tra la Fondazione e la vera controparte del rapporto contrattuale;
- assicurare che le attività attinenti al processo fiscale, compresi i servizi prestati da professionisti esterni, siano svolte con diligenza, professionalità, trasparenza e correttezza.